



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 183 SEDUTA DEL 27/02/2026

OGGETTO: Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 106 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: "Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative "

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo con nota PEC prot. n. 0060316 del 27/02/2026;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative", e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare il Vicepresidente Tommaso Bori di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale si propone di rinnovare in profondità il quadro normativo in materia di cultura e spettacolo, al fine di renderlo più coerente, organico e rispondente alle trasformazioni del sistema culturale regionale, nazionale ed europeo.

Le disposizioni vigenti, stratificate negli anni e non più adeguate rispetto al mutato contesto, hanno determinato disomogeneità e frammentazioni. Si è reso pertanto necessario procedere ad una complessiva revisione e razionalizzazione della normativa, attraverso l'abrogazione delle leggi precedenti e la definizione di un testo unico aggiornato.

Il disegno di legge introduce strumenti di programmazione triennale, con lo scopo di garantire maggiore stabilità e visione strategica agli operatori e alle istituzioni. Inoltre, la legge si propone di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, di valorizzare gli spazi culturali anche in chiave di rigenerazione urbana, di promuovere la formazione artistica e professionale, di sostenere sia la tradizione che la cultura contemporanea, con attenzione tanto alla produzione quanto alla programmazione.

L'Umbria, per le sue caratteristiche e per la presenza di manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale, può costituire un laboratorio pilota di sperimentazione e innovazione nel campo delle politiche culturali. Il disegno di legge si muove in questa direzione, introducendo elementi di forte innovazione ma anche consolidando e potenziando gli ambiti di intervento già riconosciuti come eccellenze regionali: lo spettacolo dal vivo, gli istituti e luoghi della cultura, la promozione della lettura.

La legge si articola in quattro Titoli:

il Titolo I (art. da 1 a 15) definisce principi, finalità e strumenti di programmazione settoriale, introducendo innovazioni come il piano triennale di indirizzo;

il Titolo II (art. da 16 a 31) è dedicato al patrimonio culturale, con attenzione ai beni materiali e immateriali, agli istituti e luoghi della cultura e alla promozione della lettura e dell'editoria;

il Titolo III (art. da 32 a 37) affronta le attività culturali e lo spettacolo dal vivo, valorizzando la creatività contemporanea, le imprese culturali e la produzione e distribuzione delle arti sceniche;

il Titolo IV (art. da 38 a 42) raccoglie le disposizioni finali, istituendo il Fondo per la cultura a garanzia di stabilità e continuità delle politiche.

Il **Titolo I** definisce l'impianto fondativo del disegno di legge regionale, articolandosi in due Capi: il **Capo I**, che enuncia principi e finalità generali, riconoscendo la cultura come diritto universale e motore di sviluppo, e il **Capo II**, che disciplina gli strumenti di programmazione strategica e operativa, introducendo innovazioni decisive come il piano triennale di indirizzo e il programma operativo annuale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Capo I definisce le premesse e i principi che ispirano la legge, ponendo le basi per un approccio alla cultura come diritto universale, motore di sviluppo e strumento di coesione sociale.

La Regione Umbria intende la cultura come valore dinamico, aperto e contemporaneo, capace di custodire la tradizione e allo stesso tempo di innovare, valorizzando il digitale e sostenendo le nuove forme di creatività

Al centro si collocano alcuni principi cardine: il pluralismo culturale, l'accesso universale alla fruizione e alla produzione, la cultura della pace e della convivenza civile, la sostenibilità ambientale, la spinta all'imprenditorialità, e la valorizzazione dell'arte contemporanea e della sperimentazione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge volta a disciplinare l'insieme delle funzioni programmatiche e amministrative regionali in materia di patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, offerta culturale e spettacolo, imprenditoria culturale e creativa. La Regione riconosce la cultura come diritto e risorsa essenziale, sia per la crescita della persona e della comunità, sia come volano di sviluppo economico e sociale. Particolare rilievo assume il pluralismo: la legge incoraggia la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, e promuove una cultura aperta al dialogo tra persone e popoli. È sottolineato inoltre il principio della cultura della pace, intesa come strumento per promuovere convivenza civile e relazioni inclusive.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di indicazione di principi della presente legge.

L'articolo 2 esplicita le finalità della legge che concretizzano i principi generali e li traducono in obiettivi operativi. Fra queste emergono la valorizzazione della creatività contemporanea, della ricerca e della sperimentazione, che colloca l'Umbria in dialogo con le più avanzate pratiche culturali; la promozione della cultura digitale e dell'innovazione, per costruire un'immagine regionale dinamica, capace di parlare il linguaggio del presente; il rafforzamento della funzione di ausilio e supporto, la valorizzazione del lavoro culturale e la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa, che esprimono la volontà di dare supporto e solidità economica e prospettiva di gestione ispirata ad un approccio manageriale al comparto; l'integrazione trasversale della cultura con altri ambiti strategici (turismo, paesaggio, istruzione, welfare, sviluppo economico), segno di una visione sistemica e di lungo periodo.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di indicazioni di finalità della presente legge

L'articolo 3 promuove l'accessibilità universale, intesa non solo come abbattimento di barriere architettoniche, ma come piena possibilità di fruizione, partecipazione e protagonismo di tutte le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

persone comporta la costruzione di programmi dedicati a bisogni e necessità specifiche: persone con disabilità, famiglie, minori, comunità marginalizzate o razzializzate, nuovi cittadini con background migratorio.

La legge incoraggia formazione degli operatori, sostegno a strumenti audio e video accessibili, sviluppo di progettualità partecipate con il Terzo settore. L'accessibilità universale diventa così un principio trasversale che permea l'intera politica culturale regionale, garantendo diritti sostanziali di cittadinanza culturale.

Gli oneri delle attività citate al comma 4 dell'articolo sono quantificati all'articolo 32 comma 2 lettera c).

Gli altri commi dell'articolo 3 non producono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di principi di natura ordinamentale.

L'articolo 4 definisce gli ambiti di intervento attraverso i quali si attuano le finalità della legge, delineando un quadro unitario e integrato delle politiche culturali regionali.

Il comma 1 ricomprende il patrimonio culturale materiale e immateriale in tutte le sue articolazioni, includendo i beni di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico, nonché il patrimonio di archeologia industriale, riconosciuto quale componente significativa dell'identità e della memoria dei territori.

Sono altresì inclusi gli istituti e i luoghi della cultura non statali, come definiti dalla normativa nazionale, valorizzati anche nella loro organizzazione in sistemi e reti, quali biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, teatri storici.

L'articolo riconosce inoltre i siti e le pratiche dell'eredità culturale e del patrimonio immateriale, comprese le rievocazioni storiche e le espressioni riconosciute da organismi e istituzioni internazionali, nonché la promozione della lettura, delle narrazioni multimediali e dell'editoria indipendente, quali strumenti essenziali di accesso alla cultura e di pluralismo culturale.

Rientrano tra gli ambiti di intervento anche le attività culturali e di ricerca realizzate da soggetti pubblici e privati e da enti senza scopo di lucro, comprese le iniziative di welfare culturale e di rigenerazione urbana a base culturale, nonché le attività di spettacolo dal vivo, lo sviluppo delle arti performative e della creatività contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale.

Il comma 2 prevede, in modo trasversale a tutti gli ambiti, attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, nonché al rafforzamento della formazione, dell'ingaggio e della partecipazione del pubblico.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'articolo 5 definisce in via generale le funzioni in materia attribuite alla Regione che vengono specificamente declinate negli articoli successivi anche per gli aspetti finanziari. Le disposizioni contenute nel presente articolo assumono, pertanto, natura ordinamentale ad eccezione del comma 1 lettera o) che prevede l'attribuzione da parte della Regione di premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese e organizzazioni, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

Dalla disposizione in oggetto derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari ad 5.000 euro la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 43 Norma finanziaria.

L'articolo 6 valorizza la collaborazione multilivello, prevedendo accordi e intese con lo Stato, con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, con enti ecclesiastici e con istituti culturali internazionali. Si tratta di un riconoscimento della dimensione relazionale della cultura, che richiede integrazione istituzionale e apertura internazionale.

L'articolo 6 è una norma di tipo ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Per quanto concerne l'individuazione specifica di tale intervento di *promozione e stipula di accordi*, si rinvia alle disposizioni di dettaglio contenute al Titolo II e Titolo III contenenti anche la relativa quantificazione degli oneri.

Il Capo II rappresenta il cuore innovativo della legge, in quanto disciplina gli strumenti e le modalità della programmazione regionale in materia di cultura

Per la prima volta la Regione Umbria si dota di un impianto che combina visione strategica triennale e attuazione annuale, garantendo stabilità, trasparenza e coerenza alle politiche culturali

Accanto a ciò, il Capo II introduce strumenti di partecipazione, sostegno, informazione e monitoraggio che segnano un cambio di paradigma: dalle politiche frammentate e occasionali a una politica culturale pianificata, partecipata, misurabile e orientata all'impatto.

L'articolo 7 introduce la più significativa innovazione della legge: l'Atto di indirizzo triennale per la cultura. Questa scelta rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma, poiché consente agli enti locali, alle istituzioni culturali e agli operatori del settore di pianificare con continuità le attività, superando la logica dell'incertezza e della frammentazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'atto di indirizzo triennale contiene l'analisi del contesto territoriale e del sistema culturale regionale, dei suoi soggetti, infrastrutture e risorse; le linee di indirizzo e gli obiettivi generali, che individuano le direttrici di sviluppo e le priorità di intervento nei diversi ambiti disciplinati dalla legge; gli interventi a titolarità regionale e gestiti direttamente dalla Regione; le linee guida per i Programmi operativi annuali, che traducono in azioni concrete gli obiettivi triennali; l'individuazione delle azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali, in particolare nei settori del turismo, dell'ambiente, dell'artigianato, del cinema, della formazione, del welfare e dello sviluppo economico.

L'atto di indirizzo triennale garantisce coerenza con le strategie nazionali ed europee, ma soprattutto offre al comparto culturale regionale una stabilità mai conosciuta prima, favorendo progettualità di lungo respiro e investimenti più solidi. Il Programma operativo annuale completa il quadro, traducendo gli indirizzi strategici in azioni concrete, finanziamenti e bandi: un sistema che unisce visione e operatività.

Più in dettaglio, i "Programmi operativi annuali" si configurano come strumenti tecnico-operativi di attuazione di specifici interventi programmati in ciascun ambito di intervento, tenuto conto della normativa di settore contenuta al Titolo II e Titolo III del presente disegno legge.

In tali Programmi sono riepilogate tutte le risorse finanziarie disponibili - nazionali, comunitarie e regionali – funzionali all'attuazione degli interventi sottesi, la cui quantificazione degli oneri è determinata nelle specifiche disposizioni del Titolo II e Titolo III che normano il singolo intervento.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'articolo 8 prevede che vengano istituiti uno o più tavoli della cultura interistituzionali, che diventano luoghi permanenti di confronto con gli operatori, le comunità e le rappresentanze. In questo modo la redazione dell'Atto di indirizzo non è un processo calato dall'alto, ma un percorso partecipato, che coinvolge attivamente le energie del territorio.

In particolare La Regione promuove e coordina un *Laboratorio creativo permanente*, strumento attraverso cui società civile, mondo accademico, e altri enti pubblici e privati si incontrano in formato fisico o telematico, per esplorare e promuovere buone pratiche e politiche di creatività urbana con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con i cittadini.

Tale articolo prevede esplicitamente la gratuità della partecipazione ai Tavoli della cultura, rinviando ad un atto di Giunta la sua composizione e funzionamento.

Da tale disposizione pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'**articolo 9** stabilisce gli strumenti operativi (convenzioni, bandi, protocolli, programmi nazionali e internazionali) e le forme di sostegno che la Regione riconosce ai beneficiari della presente legge per le iniziative che non gestisce direttamente.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di norma ordinamentale.

L'**articolo 10** individua i potenziali destinatari dei finanziamenti e contributi normati con la presente legge. La platea stabilita dall'articolo 10 è ampia e include enti pubblici, privati, istituzioni religiose, ETS, imprese culturali e creative, scuole, università e centri di ricerca. Si evidenzia così la volontà di riconoscere la pluralità degli attori del sistema culturale, rafforzando le sinergie tra soggetti diversi

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di una norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 11** riconosce il portale regionale come vero strumento di comunicazione e di partecipazione, capace di raccontare e promuovere il patrimonio e le attività umbre, mettendo in rete operatori, cittadini e istituzioni.

Il portale è uno strumento già attivo. Pertanto, dall'articolo 11 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di spese già previste nel Bilancio regionale.

L'**articolo 12** prevede che, per la valutazione delle istanze di contributo, la Regione possa avvalersi di esperti e commissioni qualificate, garantendo trasparenza ed elevato standard tecnico. La copertura è assicurata dalle risorse del "Fondo per la cultura".

L'**articolo 13** introduce una disciplina organica per il riconoscimento e il sostegno delle manifestazioni culturali regionali di rilevante interesse regionale e nazionale, quali festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze che contribuiscono in modo significativo alla diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione. La norma attribuisce alla Giunta regionale la competenza a individuare annualmente, con apposita deliberazione, le manifestazioni meritevoli di tale riconoscimento e a definirne le modalità di sostegno, che consistono nella concessione di contributi destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione degli eventi. Si tratta di manifestazioni antiche ma anche di manifestazioni sorte negli ultimi anni e che per carenza di risorse non è stato possibile sostenere adeguatamente e nonostante questo hanno dimostrato grande capacità di resilienza. Tali risorse sono stanziare nell'ambito del Programma operativo annuale per la cultura di cui all'articolo 7, garantendo coerenza con la pianificazione triennale prevista dall'Atto di indirizzo.

La disposizione chiarisce altresì che i contributi potranno essere concessi sia a enti pubblici sia a soggetti privati organizzatori, riconoscendo la centralità del partenariato pubblico-privato nella produzione culturale regionale. La Giunta regionale è chiamata a stabilire i criteri di selezione e valutazione delle manifestazioni, che dovranno tener conto della qualità artistica e culturale delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

proposte, della loro continuità nel tempo, della capacità di attrarre pubblico e generare indotto economico e turistico, della sostenibilità ambientale e dell'impatto complessivo sul territorio.

In coerenza con l'impostazione storicamente adottata dalla Regione Umbria e già prevista dalla abroganda legge regionale 6 agosto 2004, n.17, la valutazione dei progetti ammessi a contributo avviene attraverso un procedimento comparativo basato sul merito. Tale funzione è esercitata mediante il ricorso a commissioni di esperti di comprovata qualificazione nei settori dello spettacolo dal vivo.

Al fine di evitare duplicazioni normative e di garantire un quadro unitario e trasversale delle procedure di valutazione previste dalla presente legge, gli articoli 13, 36 e 37 rinviano espressamente alla disciplina generale contenuta all'articolo 12, che regola la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento delle commissioni valutatrici.

Pertanto, dall'articolo 13 derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari ad un importo di 320.000,00 euro la cui copertura è assicurata dalle risorse del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41, in cui confluiscono gli stanziamenti già previsti nel Bilancio regionale ai sensi della vigente LR 17/2004.

L'articolo 14 disciplina le modalità in cui possono essere attuati gli investimenti in beni culturali e spazi destinati ad attività artistiche e di spettacolo, individuando criteri di funzionalità, qualità progettuale, sostenibilità, cooperazione e distribuzione territoriale equilibrata. In questo modo si garantisce che gli interventi infrastrutturali siano al servizio di politiche di lungo periodo e producano benefici concreti per le comunità.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di una norma di indirizzo di natura ordinamentale.

A chiudere il CAPO II l'articolo 15 individua le modalità di attivazione dell'osservatorio regionale per la cultura e la creatività, che rappresenta una funzione strategica di innovazione finalizzata alla raccolta, elaborazione, monitoraggio e valutazione dei dati relativi al sistema culturale regionale.

Le funzioni di osservatorio si configurano come attività tecnico-scientifiche di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche pubbliche in materia culturale, nonché di raccordo con gli altri osservatori regionali al fine di garantire l'omogeneità e la comparabilità dei dati a livello nazionale.

In particolare, le attività comprendono: la definizione di protocolli condivisi per la raccolta e gestione dei dati; la pubblicazione annuale di un rapporto sugli andamenti del settore; il supporto informativo alle amministrazioni pubbliche; il coordinamento e la realizzazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con Università ed enti di ricerca regionali; l'analisi del fabbisogno professionale e degli sviluppi occupazionali; la valutazione dell'impatto sociale, economico e culturale delle politiche regionali; infine il monitoraggio delle erogazioni e delle forme di sostegno previste dalla legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si tratta di uno strumento già previsto e utilizzato da altre regioni italiane, e la Regione Umbria riconosce l'importanza della sua attivazione in ambito culturale, sulla base dell'esperienza maturata con altri *modelli osservativi* posti in essere in settori strategici quali turismo, disabilità e sociale.

Per l'attivazione e il funzionamento delle funzioni di osservatorio culturale regionale potranno essere coinvolti soggetti esterni qualificati quali Università, enti di ricerca o enti strumentali regionali, ad esempio l'Agenzia Umbria Ricerche – AUR, in conformità alle prassi già adottate da altre Regioni, attraverso l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico. La copertura finanziaria degli oneri stimati in Euro 50.000,00 è assicurata dal Fondo cultura.

Il **Titolo II** è dedicato al **patrimonio culturale materiale e immateriale** dell'Umbria e ne disciplina in modo organico la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione. Articolato in più ambiti – dai beni storici e archeologici al patrimonio immateriale delle feste e delle tradizioni, dai paesaggi culturali all'archeologia industriale, dalle ville e dimore storiche al patrimonio UNESCO, fino alla catalogazione digitale e all'Art Bonus – questo Titolo coniuga **conservazione e innovazione**, radici e contemporaneità, con l'obiettivo di restituire al patrimonio umbro una funzione viva, partecipata e generativa di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Il **Capo I** è dedicato ai beni culturali materiali e immateriali, definendone gli ambiti di applicazione e le modalità di tutela, valorizzazione e promozione da parte della Regione.

L'**articolo 16** definisce il ruolo della Regione nell'ambito dei beni culturali, coerentemente alle *funzioni* descritte in via generale all'articolo 5 in tema di valorizzazione e promozione (art. 5, c. 1, lett. f), di salvaguardia del patrimonio culturale (art. 5, c. 1, lett. i)), alle modalità di sostegno normate all'articolo 9, comma 2, nonché alle attività trasversali di studio e ricerca di cui all'art. 4 comma 2.

Dall'**articolo 16**, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di una norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 17** recepisce la definizione della Convenzione UNESCO del 2003 e riconosce la pluralità delle espressioni del patrimonio immateriale: prassi, saperi, riti, feste, tradizioni popolari. Al comma 2 sono individuate le attività attraverso cui la Regione promuove e sostiene la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in coerenza con la legge nazionale 167 del 2017: ricognizione e documentazione delle pratiche, iniziative di studio e ricerca, azioni di divulgazione e coinvolgimento delle comunità, progetti di trasmissione dei saperi e delle tradizioni.

Per attuare tali interventi la regione si dota di una Banca Dati, in fase iniziale, finalizzata a un **censimento del patrimonio immateriale presente sul territorio**, dedicata a costruire il quadro conoscitivo indispensabile per individuare priorità, fabbisogni e comunità di riferimento. Il censimento rappresenta una **spesa**, da affidare a un soggetto esterno qualificato per l'implementazione e l'aggiornamento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con le disposizioni contenute ai commi 3, 4, 5 e 6, la Regione intende **valorizzare** non solo la tutela del patrimonio immateriale, ma le espressioni dello stesso come elementi fondanti della propria identità collettiva.

Nello specifico al **comma 3** è normata la promozione della Festa dei Ceri di Gubbio, simbolo identitario raffigurato nello stesso stemma regionale.

Per l'attuazione di tale intervento si prevede un onere annuo di euro 40.000,00 sulla base di quanto già autorizzato in bilancio ai sensi dell'abroganda l.r.25/01/2012 n.1.

Il beneficiario del contributo è espressamente individuato nel Comune di Gubbio. Il finanziamento è destinato a sostenere le attività di realizzazione, organizzazione e promozione della Festa, sulla base di progetti condivisi con le istituzioni e le associazioni, civili e religiose, che compongono il sistema organizzativo della manifestazione.

Il comma 4 disciplina le manifestazioni di rievocazione storica in continuità con l'abroganda l.r. 11/2024 e nel rispetto della vigente legge nazionale n. 152/2024. La Regione riconosce a tali manifestazioni un ruolo centrale nella trasmissione della memoria collettiva regionale e, a tal fine, istituisce il Calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica quale strumento di qualificazione e censimento. L'iscrizione e la successiva permanenza nell'Elenco costituiscono un requisito indispensabile e vincolante per l'accesso a qualsiasi forma di sostegno finanziario o contributo economico erogato dalla Regione, destinato specificamente al sostegno organizzativo, logistico, promozionale e comunicativo degli eventi che abbiano ottenuto il riconoscimento di rilevanza regionale.

A sostegno delle manifestazioni storiche la norma conferma una spesa annuale di 100.000,00 euro

La Giunta regionale cura la programmazione annuale delle manifestazioni di rievocazione storica attraverso il Calendario regionale, finalizzato all'individuazione, conoscenza e promozione degli eventi di manifestazione storica che si svolgeranno, garantendo altresì il coordinamento dell'offerta culturale sul territorio.

L'elenco regionale raccoglie e censisce le associazioni e gli enti che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Per essere iscritti all'elenco è necessario possedere specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'iscrizione è inoltre condizione indispensabile per poter ricevere la contribuzione regionale.

Per svolgere queste attività, la Giunta si avvale del Comitato regionale delle rievocazioni storiche, organo consultivo composto da esperti del settore nonché da rappresentanti degli enti locali e delle istituzioni culturali interessate. Il Comitato opera a titolo gratuito e supporta la Giunta nella valutazione delle manifestazioni e dei soggetti organizzatori, verificando la conformità ai requisiti di accuratezza storica e alle disposizioni normative vigenti. Il Comitato contribuisce anche alla programmazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

annuale, elaborando la proposta di Calendario sulla base di criteri di qualità, coordinamento e rilevanza culturale degli eventi riconosciuti

La Giunta definisce ogni anno i criteri di ripartizione dei contributi, basati su parametri oggettivi e trasparenti quali continuità della manifestazione, qualità storico-documentaria, radicamento territoriale, capacità di coinvolgimento della comunità e solidità organizzativa. Per l'accesso ai contributi la norma prevede requisiti soggettivi tra cui l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica, l'attività nella promozione del patrimonio storico regionale e almeno cinque anni di esperienza nella realizzazione di una rievocazione conforme ai requisiti di rigore storico.

Il comma 5 dispone, in ultimo, in tema di infiorate artistiche, analogamente all'abroganda l.r. n.15/2024.

Per l'attuazione di tale intervento si prevede un onere annuo di euro 20.000,00.

La norma chiarisce che si tratta di un intervento a titolarità regionale, attraverso il quale la Regione concede annualmente contributi destinati all'organizzazione, realizzazione e promozione delle infiorate artistiche. Possono accedere ai contributi i Comuni, le associazioni del Terzo settore, le Pro Loco e gli altri soggetti senza fini di lucro che organizzano infiorate artistiche di comprovato valore artistico e culturale, in conformità ai requisiti che verranno fissati dalla Giunta regionale.

L'articolo prevede anche l'istituzione del Calendario regionale delle infiorate artistiche, quale strumento di coordinamento e valorizzazione delle manifestazioni riconosciute, aggiornato annualmente e approvato dalla Giunta regionale.

Dai commi 3 al 10 pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto connessi a spese già autorizzate ai sensi delle abrogande leggi regionali n.1/2012, n. 11/2024 e n. 15/2025.

Il comma 11 prevede un contributo annuale che la Regione attribuisce all'Ente autonomo Giostra della Quintana di Foligno, per la tutela e la valorizzazione della manifestazione Giostra della Quintana di Foligno, quale bene costitutivo del patrimonio culturale immateriale dell'Umbria, espressione identitaria della comunità folignate e pratica culturale vivente fondata su ritualità civiche, partecipazione collettiva e trasmissione intergenerazionale di saperi. L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 15.000 annui.

La rilevanza dell'evento è inoltre confermata dal sostegno ricevuto nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica del Ministero della Cultura, risultando tra le manifestazioni umbre maggiormente finanziate. Il contributo regionale si configura in ogni caso come sostegno parziale e proporzionato rispetto ai costi complessivi dell'ente organizzatore, finalizzato alla tutela stabile e alla trasmissione intergenerazionale della pratica culturale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 15.000,00 è assicurata dalle risorse del Fondo regionale per la cultura di cui all'art. 41

Il comma 12 riconosce formalmente i gruppi folklorici e di tradizione popolare umbri e definisce l'ambito di intervento regionale a sostegno della musica popolare e folklorica e della danza popolare, intese come espressione identitaria e sociale della cultura umbra. La disposizione attribuisce alla Regione una funzione di promozione e valorizzazione di tali espressioni, in un'ottica di tutela del patrimonio culturale immateriale.

L'intervento è finalizzato alla trasmissione della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali alle nuove generazioni, nonché al loro recupero e alla loro diffusione, anche al di fuori del territorio regionale. A tal fine, il comma 14 prevede un contributo annuo a soggetti pubblici e privati che realizzano le attività di cui al comma 13 per motivi di studio delle tradizioni, organizzazione di incontri e eventi, attività editoriali e alla creazione di un archivio dedicato alle tradizioni musicali, coreutiche e folkloriche umbre. Il contributo previsto è di 10.000 euro annui. I criteri e le modalità per l'eventuale concessione di contributi sono demandati a successiva deliberazione della Giunta regionale.

Dai commi da 11 a 12 dell'articolo 17 derivano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari a 25.000,00 euro la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41 Norma finanziaria.

L'articolo 18 si fonda sulla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000) e riconosce i paesaggi culturali come "opere congiunte dell'uomo e della natura". La norma valorizza il paesaggio come bene culturale, testimonianza dell'evoluzione sociale, economica e simbolica delle comunità e risorsa viva da conoscere, tutelare e trasmettere alle generazioni future. Tra i paesaggi più caratterizzanti il territorio umbro viene ad esempio citata la fascia olivata.

In sede di prima applicazione, è prevista la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico o simbolico, finalizzato a individuare e documentare i contesti territoriali in cui la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi. Il censimento, da affidare a un soggetto esterno qualificato (Università, centri di ricerca, istituti territoriali), costituirà un intervento conoscitivo una tantum, propedeutico all'attuazione delle successive politiche regionali di promozione, tutela e valorizzazione.

Dall'articolo 18 derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari ad 5.000,00 la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41 Norma finanziaria.

L'Articolo 19, relativo all'archeologia industriale, valorizza la memoria del lavoro e dell'industria come testimonianza storica e opportunità di rigenerazione economica e culturale, analogamente a quanto disposto dall'abroganda legge regionale in materia (l.r. n. 5/2013).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il comma 1 fa riferimento all'intervento a titolarità regionale di valorizzazione e promozione del patrimonio di archeologia industriale, come già disposto dall'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 5/2013. Il comma 2 definisce il patrimonio di archeologia industriale quale insieme di beni materiali e immateriali non più utilizzati nei processi produttivi, che costituiscono testimonianza storica della cultura industriale del territorio regionale, fornendo un'elencazione esemplificativa delle principali tipologie di beni interessati. La definizione è funzionale a garantire chiarezza interpretativa e omogeneità applicativa, senza sovrapporsi alla disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali. Dall'articolo 19 derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari a-euro 15.000,00 annui la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41.

L'articolo 20 al comma 1 disciplina l'intervento di *promozione* da parte della Regione di un patrimonio diffuso e spesso fragile, costituito da ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini storici, di proprietà pubblica o privata, a cui viene attribuito un valore identitario, estetico e ambientale.

Tali attività possono essere svolte tramite, ad esempio, organizzazioni di convegni, itinerari, eventi di porte aperte nelle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini storici, senza sovrapposizione con spese di restauro, recupero o gestione dei beni.

Dal comma 1 dell'articolo 20 derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari a 5.000,00 euro la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41 Norma finanziaria.

Al **comma 2** si rinvia ad un atto di Giunta, la disciplina delle misure di sostegno, e di integrazione con il Sistema degli istituti e dei luoghi della cultura e con le associazioni di settore, favorendo reti di collaborazione e apertura alla fruizione pubblica. L'intervento regionale consiste nel favorire reti di collaborazione tra proprietari e gestori dei beni storici, Comuni, istituti culturali, musei, biblioteche ed ecomusei già ricompresi nel Sistema regionale, nonché con le associazioni rappresentative del settore come nel caso di associazioni nazionali dei parchi e giardini storici, delle dimore storiche o delle ville aperte al pubblico.

Tali reti sono finalizzate a promuovere la *messa in rete* dei luoghi per iniziative comuni di visita, eventi o programmi educativi, favorire la fruizione pubblica attraverso calendari coordinati, aperture condivise e attività integrate, collegare questi beni ai percorsi culturali e turistici già esistenti nel territorio regionale.

Le misure di integrazione non producono oneri aggiuntivi, poiché consistono in attività di coordinamento, comunicazione e supporto tecnico svolte nell'ambito delle competenze ordinarie della struttura regionale competente e degli istituti già finanziati attraverso altri strumenti.

L'articolo 21 riconosce i beni materiali e immateriali iscritti nelle liste UNESCO e i siti candidati, considerandoli elementi di eccellenza. La Regione collabora con i soggetti titolari per la promozione e può sostenere nuove candidature. La norma rafforza la proiezione internazionale dell'Umbria,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inserendo il suo patrimonio in un orizzonte globale e di riconoscimento universale. Dall'articolo 21 derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale pari ad euro 5.000,00 la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" di cui all'art. 41 Norma finanziaria.

L'articolo 22 dispone relativamente al sostegno da parte della Regione delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, secondo standard nazionali e internazionali. La catalogazione diventa così strumento di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione, integrato nel sistema informativo regionale e in collaborazione con il MiC e le istituzioni di ricerca. L'attenzione al digitale conferma la volontà di una Regione che guarda al futuro e adotta strumenti innovativi per rendere il patrimonio più accessibile e fruibile.

Da tale articolo derivano oneri a carico del bilancio regionale "Fondo regionale per la cultura" di cui all'art.41, pari ad euro 10.000,00 che in linea con i costi medi dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione-ICCD e con altri sistemi di catalogazione regionali come ad esempio il SIRBeC, permetterebbe orientativamente, ogni anno, la catalogazione di circa 200 beni culturali.

L'articolo 23 disciplina l'insieme delle funzioni e degli strumenti attraverso cui la Regione promuove la fruizione pubblica, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e degli istituti culturali di propria titolarità, nonché l'adesione al meccanismo nazionale dell'Art Bonus.

Il comma 1 ha natura ordinamentale e definisce il quadro generale di azione della Regione, che promuove la valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale anche mediante accordi e collaborazioni con istituti e luoghi della cultura e con altri soggetti pubblici e privati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, limitandosi a ricondurre a sistema modalità operative già coerenti con le competenze istituzionali dell'ente.

Il comma 2 individua un ambito di intervento attivo e gestionale relativo alla cura, valorizzazione e incremento delle collezioni culturali regionali. In tale contesto rientrano le attività di conservazione, catalogazione, valorizzazione e acquisizione di nuovi materiali, svolte anche attraverso strutture specializzate quali la Fonoteca Trotta e la Biblioteca regionale di scienze biblioteconomiche (Biblioteca culturale regionale). A tal fine, considerato il loro valore per il Sistema regionale degli istituti della cultura, si rende necessario incrementare in maniera costante le loro collezioni (attraverso acquisti mirati di vario genere documentale) e valorizzare tale patrimonio attraverso l'organizzazione di attività aperte al pubblico, sia per specialisti che per un pubblico generico.

La possibilità per la Regione di incrementare la quantità delle proprie collezioni mediante ulteriori acquisizioni, prevede l'acquisto di libri e materiali musicali, e la realizzazione di attività di valorizzazione (event, allestimenti ecc.), con un onere complessivo stimato annuo a carico del bilancio regionale di euro 15.000 di cui 10.000 per l'acquisizione di libri, materiali documentari, fondi sonori e documenti audio, ed euro 5.000 per le attività di valorizzazione quali eventi, iniziative di divulgazione, incontri con gli esperti, ecc., la cui copertura è assicurata dal Fondo cultura.

Ai commi 3 e 4 sono enunciate le funzioni degli istituti richiamati al comma 2.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al comma 3 viene normata la funzione della Fonoteca Trotta, quale strumento strategico per la promozione della cultura musicale. Essa conserva, cataloga, digitalizza, valorizza e rende disponibili documenti sonori e patrimonio bibliografico musicale, integrando nuove tecnologie e piattaforme digitali per rendere la musica accessibile e diffusa. La Fonoteca assume così una funzione educativa, culturale e di ricerca, con un approccio fortemente innovativo. La Regione provvederà inoltre con proprio successivo atto a disciplinare le modalità di funzionamento del Centro di Documentazione dello Spettacolo istituito dalla previgente Legge Regionale n.37/1990

Il comma 4 è relativo alla Biblioteca culturale regionale, istituita presso il Polo regionale SBN. Tale istituto ha l'obiettivo di sostenere la formazione, l'aggiornamento e la pratica professionale in biblioteconomia, archivistica e documentazione. Essa fornisce risorse specializzate a studenti, ricercatori e docenti, promuovendo la lettura e l'accesso all'informazione e rafforzando il ruolo delle biblioteche come infrastrutture di conoscenza.

Infine, i commi 5 e 6 disciplinano l'utilizzo dell'Art Bonus (legge 106/2014). Più in dettaglio, la Regione individua i beni e gli istituti culturali da inserire nei progetti finanziabili tramite erogazioni liberali, sollecitandone l'uso (comma 5) e ponendo attenzione alla trasparenza e alla rendicontazione di tali erogazioni. La Regione si impegna infatti a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni ricevute, la loro destinazione e il loro utilizzo, garantendo ampia pubblicità attraverso il portale istituzionale (comma 6).

Dall'attivazione dell'Art Bonus, previsto al comma 5, derivano maggiori entrate e spese di pari importo, comma 6, con effetti finanziari neutri nel bilancio regionale. Il comma 5 disciplina la destinazione vincolata di tali introiti, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nonché per il sostegno di istituti e dei luoghi della cultura.

Il Capo II disciplina il ruolo degli istituti e dei luoghi della cultura – musei, biblioteche, archivi, ecomusei, aree archeologiche e complessi monumentali – riconoscendoli come presidi fondamentali di conoscenza, educazione, partecipazione e identità territoriale. La Regione ne sostiene l'attività, ne promuove l'accessibilità universale, ne valorizza il ruolo sociale e li coordina in un sistema regionale capace di dialogare con le reti nazionali e internazionali.

L'Articolo 24, al comma 1 individua le diverse fattispecie di istituti e luoghi della cultura, oggetto di applicazione della presente normativa. Il comma 2 attribuisce a tali beni la funzione di servizio pubblico, nel caso di appartenenza degli stessi a soggetti pubblici, o di utilità sociale, se di proprietà privata.

Le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 24 sono tipo ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al comma 3 si prevede che la Regione debba impegnarsi a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel suo territorio (comma 3 lettera a)), rafforzando in particolare l'accessibilità per tutti e l'inclusione delle persone con disabilità (comma 3 lettera b)).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Più in particolare: L'intervento normato alla lettera a) del comma 3 ("sostegno agli istituti e i luoghi della cultura presenti nel suo territorio") risulta già normato dalle abrogande leggi regionali in materia (LR n. 24 del 2003 (MUSEI), LR n. 37 del 1990 (BIBLIOTECA e ARCHIVI), LR n. 34 del 2007 (ECOMUSEI)), e, rispetto alle autorizzazioni di spesa vigenti, è previsto un incremento del fabbisogno finanziario annuo, al fine di rendere più attrattivi i servizi resi dagli istituti e luoghi della cultura, con azioni di sostegno maggiormente incisivi da parte della Regione.

L'Umbria conta circa 240 istituti tra musei, biblioteche, archivi ed ecomusei: tale ampiezza richiede un fabbisogno annuale adeguato per garantire interventi diffusi e significativi quali:

- supporto ai costi di gestione delle strutture, incluso ampliamento degli orari e potenziamento dei servizi al pubblico e di catalogazione nelle biblioteche;
- piccoli interventi di miglioramento dell'accessibilità nei musei e negli archivi (percorsi facilitati, strumenti sensoriali, segnaletica)
- adeguamenti dell'allestimento e dell'accoglienza;
- progetti di valorizzazione, incluso attività promozionali e attività educative;
- produzione di pubblicazioni e di altri materiali;

La ripartizione delle risorse avverrà secondo criteri definiti dalla Giunta regionale come definito al comma 4, assicurando priorità ai servizi di accessibilità e coerenza con il Sistema regionale degli istituti della cultura. Gli oneri relativi alla disposizione in oggetto sono pari ad Euro 500.000,00 coperti dal Fondo cultura in cui confluiscono gli stanziamenti del Bilancio regionale già autorizzati dalle LR n. 24/2003, n. 37/90, 34/2007.

Per quanto concerne gli interventi di cui al Comma 3 lett. B), finalizzati a : promuovere e migliorare l'accessibilità e la fruizione dei servizi resi da istituti e luoghi della cultura, gli stessi sono oggetto di finanziamento nell'ambito della programmazione regionale di cui all'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 attribuite alla Regione Umbria con Delibera CIPESS n. 29/2024 (Area Tematica 06. Cultura – Settore di Intervento 06.1 – Patrimonio e Paesaggio – Linea di Azione Piano di Valorizzazione Beni Culturali).

L'Articolo 25 stabilisce i diritti fondamentali del pubblico fruitore dei luoghi in oggetto: accesso senza discriminazioni, gratuità della consultazione e del prestito bibliotecario, libertà di fotografie e riprese non commerciali, adozione della Carta dei servizi da parte degli istituti pubblici. L'articolo sancisce così il principio che la cultura deve essere liberamente accessibile e trasparente nelle modalità di fruizione.

Tutte le disposizioni contenute all'articolo 25, commi da 1 a 4, enunciative di principi sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 26 al comma 1, identifica e definisce il Sistema regionale degli istituti della cultura, quale insieme di musei, ecomusei, biblioteche e archivi riconosciuti dalla Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al comma 2 il Sistema è definito quale strumento di cooperazione tra istituti per migliorare i servizi, promuovere l'integrazione e qualificare l'offerta culturale. Al comma 3 è normato il ruolo dei Comuni e l'uso dello strumento dell'accordo intercomunale in tale ambito.

Ai commi 4 e 5 è disciplinata la funzione della Regione nel favorire la partecipazione degli istituti e luoghi della cultura ai sistemi e reti nazionali e internazionali. Tale disposizione, di natura programmatica, conferma gli indirizzi adottati dalla Regione nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale. L'attuazione della norma consiste principalmente in attività di:

- supporto tecnico-amministrativo agli istituti per l'adesione ai sistemi di rete;
- coordinamento e accompagnamento nei processi di accreditamento, laddove richiesto;
- partecipazione a tavoli istituzionali con gli organismi nazionali di settore;
- promozione della condivisione di standard e buone pratiche tra gli istituti del territorio.

Tali attività sono svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili nella struttura regionale competente e rientrano nell'ordinaria funzione di indirizzo e coordinamento già esercitata dalla Regione in materia culturale. L'eventuale partecipazione degli istituti a reti o sistemi nazionali e internazionali come da comma 4 non comporta oneri diretti per la Regione, salvo quelli già previsti nell'ambito degli interventi di sostegno disciplinati da altri articoli della legge.

Il comma 5, inoltre, richiama un intervento già normato all'articolo 24 comma 3 (*sostegno da parte della Regione ai singoli istituti e luoghi di cultura*), al quale si rimanda per quanto concerne il suo finanziamento.

Il comma 6 prevede che l'organizzazione e il funzionamento del Sistema regionale degli istituti della cultura siano definiti con atti della Giunta regionale.

Tutte le disposizioni contenute all'articolo 26, commi da 1 a 6, sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 27 al comma 1 stabilisce che con un atto della Giunta siano definiti i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento regionale degli istituti della cultura. Al comma 2 è stabilito che il riconoscimento di cui al comma 1 è necessario per entrare a far parte del Sistema di cui all'articolo 26 e per accedere ai finanziamenti.

Tale riconoscimento garantisce standard di qualità omogenei, incentivando la crescita organizzativa del Sistema.

L'articolo 27 contiene disposizioni ordinamentali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 28, ripropone le medesime disposizioni contenute all'articolo 4 dell'abroganda l.r. 24/2003, relative all'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale. La norma inserisce l'Umbria nel quadro nazionale, assicurando standard di qualità uniformi e rafforzando il riconoscimento dei musei umbri a livello nazionale. La composizione dell'Organismo definita al comma 3 garantisce la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali e il raccordo con i livelli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nazionali. Al comma 5 è espressamente prevista la gratuità della partecipazione alle riunioni di tale Organismo. L'articolo 28 contiene disposizioni ordinamentali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Il Capo III è interamente dedicato alla promozione della lettura, del libro e dell'editoria regionale, riconosciuti come strumenti fondamentali per la crescita culturale, sociale ed economica. La Regione aderisce alle politiche nazionali, valorizza la produzione editoriale locale e sostiene sia le imprese editoriali indipendenti che le librerie di qualità, consolidando l'Umbria come terra del libro e della lettura.

Con l'**Articolo 29** la Regione aderisce al Piano nazionale per la promozione della lettura (L. 15/2020) e lo declina in un Piano regionale, incluso nell'Atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 7 del presente DDL.

Lo strumento operativo sono i Patti triennali per la lettura (regionali e locali), che vedono come attori prioritari enti locali, scuole e distretti sanitari, con la possibilità di coinvolgere altri soggetti. Questa impostazione rafforza la logica della rete territoriale e comunitaria nella promozione della lettura.

L'articolo 29 contiene disposizioni ordinamentali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 30, comma 1 prevede la costituzione dell'Archivio regionale della produzione editoriale, in attuazione della normativa statale in materia di deposito legale, legge 15 aprile 2004, n. 106, che impone agli editori e ai produttori l'obbligo di depositare gratuitamente copie delle opere pubblicate presso istituti individuati, al fine di garantirne la conservazione, la catalogazione e la fruizione nel tempo.

In concreto, la disposizione comporta l'individuazione dei soggetti depositari, la definizione delle procedure per il conferimento della produzione editoriale realizzata sul territorio regionale, nonché le attività di raccolta, catalogazione e conservazione del materiale, secondo gli standard vigenti.

Attraverso l'Archivio, la Regione assicura il coordinamento delle attività connesse al deposito legale, favorendo l'integrazione nei sistemi informativi bibliotecari e documentali e la tutela della memoria editoriale regionale.

Il comma 2 disciplina l'intervento regionale volto a promuovere la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale.

La Regione favorisce inoltre l'integrazione dell'Archivio nelle reti bibliotecarie e documentali, la collaborazione con istituzioni culturali, università ed enti di ricerca, e la diffusione della conoscenza della produzione editoriale regionale quale espressione della vita culturale, sociale ed economica del territorio.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per l'attuazione di tale intervento è previsto un onere **finanziario annuo di euro 3.000,00**, quantificato sulla base della spesa storica sostenuta dalla Regione per interventi analoghi normati dalla previgente l.r. 37/1990..

L'Articolo 31 al comma 1 dispone come principio il riconoscimento da parte della Regione del valore culturale delle imprese editoriali indipendenti, delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro nel territorio regionale e delle librerie di qualità. Il comma 2 disciplina la promozione da parte della Regione della partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali. L'intervento in oggetto disciplinato dalla previgente LR n.37/90, prevede contributi regionali annuali per favorire la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali quali ad esempio il "Salone internazionale di Torino", la fiera "Più libri più liberi" di Roma e la Manifestazione "Lucca Comics". L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto viene stimato, a regime, in euro 100.000,00. Per l'anno 2026 si prevede un maggiore onere di euro 250.000,00 per la partecipazione della Regione Umbria al Salone internazionale del libro di Torino in qualità di Regione ospite. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto per complessivi euro 350.000,00 nel 2026 e euro 100.000,00 per gli esercizi successivi.

Le disposizioni di cui al comma 3 relative alla organizzazione della Manifestazione "Umbria Libri", di cui alla vigente l.r. n.37/90, è finanziata annualmente con una quota delle risorse già previste nel bilancio regionale al capitolo 00986_S.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato, dal 2026, in euro 290.000,00 annui, la cui copertura è assicurata dal Fondo cultura in cui confluiscono gli stanziamenti già previsti nel Bilancio regionale.

Il comma 4 disciplina l'intervento regionale a sostegno delle imprese editoriali, finalizzato al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La Regione interviene mediante l'erogazione di contributi destinati a sostenere le attività delle imprese editoriali umbre connesse alla realizzazione e alla diffusione dei prodotti editoriali, nonché all'acquisto di diritti editoriali e alle attività di traduzione.

L'intervento comprende inoltre il sostegno ai processi di innovazione tecnologica del settore editoriale e alle attività di formazione e aggiornamento professionale degli addetti, al fine di rafforzare la competitività, la qualità e la capacità di adattamento delle imprese editoriali ai cambiamenti del mercato e dei linguaggi di produzione e diffusione dei contenuti.

Gli oneri finanziari connessi all'attuazione del presente comma rientrano nell'ambito delle risorse già previste per l'intervento a favore delle imprese culturali e creative di cui all'articolo 35 della presente legge, senza determinare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Al comma 5 sono inoltre previsti contributi specifici per le librerie indipendenti, con particolare attenzione a quelle situate in territori svantaggiati, a garanzia di una diffusione capillare e inclusiva della lettura, come previsto dal Piano regionale per la lettura. L'onere sotteso a tale intervento è quantificabile in euro 20.000,00 a titolo di contributo per iniziative volte a sostenere i libri e la lettura,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inclusi miglioramenti dell'allestimento orientati all'accessibilità delle stesse librerie, definito sulla base di analoghi progetti realizzati da Regione o Enti Locali.

Dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 31 deriva un maggior onere finanziario a carico del bilancio regionale la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" ai sensi dell'art. 41 Norma finanziaria.

Titolo III si articola in due ambiti complementari: da un lato le attività culturali intese in senso ampio, come iniziative di valorizzazione, produzione e innovazione, dall'altro le attività di spettacolo, che verranno trattate nel Capo successivo. Entrambi i settori vengono riconosciuti come motori di coesione sociale, crescita civile, sviluppo economico e rigenerazione urbana, con una visione integrata che coniuga memoria e innovazione, tradizione e linguaggi contemporanei.

Il Capo I disciplina gli strumenti e gli interventi della Regione per promuovere e sostenere le attività culturali. Viene riconosciuto il loro ruolo nel garantire diffusione della conoscenza, inclusione sociale, sperimentazione artistica e innovazione creativa, con particolare attenzione ai giovani, al contemporaneo e alla dimensione internazionale.

L'articolo 32 delinea l'ampio spettro delle attività culturali che la Regione può promuovere direttamente o sostenere attraverso terzi come leva di sviluppo democratico, coesione sociale e riequilibrio territoriale.

Il comma 1 attribuisce alla Regione la facoltà di promuovere e organizzare direttamente eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e iniziative di livello professionale e di preminente interesse culturale, anche in ambito internazionale. Tali interventi svolgono una funzione istituzionale di indirizzo, rappresentanza e coordinamento delle politiche culturali regionali e possono concretizzarsi, ad esempio, in rassegne tematiche di rilievo regionale, eventi culturali legati a programmi strategici, momenti di confronto pubblico su temi culturali emergenti o iniziative di promozione dell'immagine culturale della Regione prevedendo un onere annuo pari ad euro 50.000 annui, assicurati dal Fondo Cultura.

Il comma 2 disciplina gli interventi di iniziativa di soggetti terzi supportati dalla Regione definiti dall'articolo 10 della presente legge

La lettera a) disciplina il sostegno a iniziative e mostre promosse da soggetti terzi, finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni, della storia, della letteratura e del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle ricorrenze di eventi storici e culturali. Le attività sostenibili comprendono mostre, iniziative celebrative, rassegne culturali legate alle identità locali, progetti di divulgazione storica e letteraria e percorsi educativi rivolti alle comunità con un onere previsto pari ad euro 50.000 annui, assicurati dal Fondo Cultura.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La lettera b) sostiene la partecipazione a programmi e scambi culturali regionali, nazionali e internazionali e la diffusione della cultura regionale anche fuori dai confini territoriali. Gli interventi possono riguardare, ad esempio, la mobilità di artisti e operatori culturali, la partecipazione a reti di cooperazione o iniziative di promozione culturale in contesti esterni alla Regione.

L'importo degli oneri previsti, pari a euro 5.000 annui è determinato sulla base della stima analitica dei costi necessari a sostenere la partecipazione di operatori culturali umbri a programmi, reti e incontri di cooperazione culturale in ambito europeo, finalizzati alla costruzione di partenariati progettuali e all'accesso a finanziamenti nazionali e comunitari. La misura si configura come intervento abilitante a limitato impatto finanziario, volto a favorire la presenza strutturata degli operatori regionali nei contesti europei di cooperazione culturale e a sostenere la capacità di intercettare risorse esterne.

La lettera c) introduce in modo esplicito il principio del welfare culturale, riconoscendo la cultura come strumento di promozione del benessere individuale e collettivo, di inclusione sociale, di supporto alle disabilità e di prevenzione della marginalizzazione e del disagio sociale. In tale prospettiva, la cultura è assunta quale componente strutturale delle politiche pubbliche orientate alla coesione e alla qualità della vita delle persone e delle comunità.

Le attività sostenibili in attuazione della disposizione comprendono programmi culturali rivolti a persone con disabilità, anziani, minori e comunità fragili e razzializzate, nonché progetti continuativi sviluppati in contesti socialmente complessi e iniziative integrate con le politiche sociali e sanitarie. Si tratta di interventi che richiedono un approccio multidisciplinare e una dimensione progettuale stabile, in grado di produrre effetti duraturi sul benessere e sull'inclusione. La scelta regionale riflette pertanto una visione della cultura come diritto sociale e come componente essenziale delle politiche di coesione territoriale, giustificando un livello di investimento più elevato rispetto agli altri interventi previsti dal comma 2, in ragione della maggiore complessità, continuità e impatto sociale delle azioni sostenute. Dall'attuazione degli interventi di cui alla lettera c) derivano oneri finanziari stimati in euro 500.000,00. Le spese connesse all'attuazione della lettera c) possono essere finanziate nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, Azione 1.3.4 "Imprese culturali e creative", finalizzata al rafforzamento della crescita sostenibile e della competitività delle PMI.

La lettera d) è finalizzata alla promozione della creatività artistica, culturale e scientifica che sperimenta nuove forme di coinvolgimento del pubblico, valorizzando il dialogo tra arti, scienza, ricerca e tecnologia, con particolare attenzione ai giovani. La Regione riconosce in tale intersezione un ambito strategico per l'innovazione culturale, la diffusione del sapere e la costruzione di una cittadinanza consapevole.

In questo quadro, possono essere sostenuti iniziative espositive, convegni, pubblicazioni editoriali e multimediali e manifestazioni di valore scientifico e culturale, anche a carattere sperimentale; i progetti di divulgazione della scienza, delle materie STEAM e dell'innovazione tecnologica; le iniziative volte a promuovere metodologie innovative di didattica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti artistici, digitali e multimediali, favorendo il raccordo tra il mondo della scuola, della ricerca, della produzione culturale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e delle imprese creative con un onere previsto pari a euro 35.000 annui, la cui copertura è assicurata dal Fondo Cultura.

La lettera e) valorizza il ruolo delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.) come soggetti storici di promozione sociale, culturale e solidale. Le attività sostenibili includono iniziative culturali e ricreative aperte alle comunità, progetti di valorizzazione della memoria storica e del patrimonio documentale, nonché azioni di trasmissione dei valori della solidarietà, con oneri previsti pari a € 15.000,00 assicurati dal Fondo Cultura.

Con l'Articolo 33 la Regione riconosce l'arte contemporanea come ambito strategico per lo sviluppo culturale e territoriale dell'Umbria. Il comma 1 riconosce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi dell'arte contemporanea quali elementi fondamentali per lo sviluppo culturale, territoriale e urbano della Regione, nonché per la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura e per i processi di rigenerazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

Il comma 2 individua gli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito delle arti plastiche e visive, della creazione contemporanea, dell'architettura e del design, con particolare riferimento a:

- a) la diffusione della conoscenza e della fruizione delle arti contemporanee, nei loro linguaggi, movimenti e forme espressive;
- b) il sostegno alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione nella creazione contemporanea, incluse la fotografia, l'architettura e il design;
- c) la valorizzazione dell'arte pubblica quale strumento di qualificazione dello spazio urbano e di ampliamento delle modalità di fruizione culturale;
- d) il sostegno alla produzione artistica contemporanea, con particolare attenzione ai giovani artisti, agli architetti e ai designer, anche attraverso programmi di residenza;
- e) la promozione della creatività giovanile, della mobilità artistica e della contaminazione dei linguaggi.

Il comma 3 individua le principali linee di intervento attraverso cui la Regione dà attuazione agli obiettivi di cui ai commi precedenti, prevedendo uno stanziamento complessivo coerente con la dimensione regionale e con le prassi adottate da altri enti territoriali. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera a) si prevede uno stanziamento di 5.000,00 euro per il sostegno al sistema dell'arte contemporanea. Alla lettera b) uno stanziamento di 35.000 euro per Progetti di creatività giovanile e residenze d'artista che si intendono quali periodi temporanei di ricerca, sperimentazione e produzione nel campo delle arti visive e plastiche, svolto da singoli artisti o collettivi, prevalentemente giovani o

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

emergenti, all'interno di spazi culturali, luoghi del patrimonio, contesti urbani o territoriali individuati dalla Regione o da soggetti partner, con l'obiettivo di favorire l'innovazione dei linguaggi, la crescita professionale e la relazione con il contesto ospitante.

Tale definizione si distingue espressamente dalle Residenze artistiche disciplinate dalla normativa statale e dagli accordi di programma del Ministero della Cultura, che riguardano in modo specifico l'ambito dello spettacolo dal vivo e, in particolare, le residenze teatrali e multidisciplinari riconosciute a livello nazionale.

Le residenze d'artista di cui al presente articolo:

- non rientrano nel sistema nazionale delle Residenze artistiche finanziate dal MIC;
- non comportano obblighi di continuità programmatoria o di riconoscimento ministeriale;
- si configurano come interventi sperimentali, flessibili e di piccola scala, finalizzati alla ricerca, alla produzione e alla restituzione pubblica degli esiti sotto forma di piccole mostre o installazioni di arte visiva o plastica.

L'intervento regionale è pertanto orientato a sostenere forme leggere di residenzialità artistica, coerenti con le politiche per la creatività giovanile e l'arte contemporanea, complementari ma non sovrapponibili alle residenze artistiche teatrali e multidisciplinari normate dal MIC.

Alla lettera c) sono previsti interventi di innovazione architettonica e paesaggistica finalizzati alla qualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai contesti periferici, fragili o in trasformazione. La misura è quindi calibrata come intervento di avvio e qualificazione, non sostitutivo delle risorse dedicate alle opere pubbliche, ma complementare e strategico rispetto alle politiche di rigenerazione urbana e territoriale.

Il comma 4 favorisce la realizzazione di progetti di arte pubblica nell'ambito della programmazione territoriale regionale, riconoscendo all'arte contemporanea nello spazio pubblico un ruolo strategico nei processi di rigenerazione urbana, nelle opere pubbliche, nella qualificazione del paesaggio. In tale ambito, la disposizione promuove l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, che prevede la destinazione di una quota percentuale del costo complessivo degli edifici pubblici alla realizzazione di opere d'arte. Pur trattandosi di una normativa statale vigente, la sua applicazione risulta nella pratica spesso discontinua o parziale, in particolare a causa della complessità delle procedure, della carenza di competenze specialistiche dedicate e dell'assenza di strumenti di accompagnamento a supporto degli enti attuatori.

L'intervento regionale non si configura come sostitutivo delle competenze statali, ma come **azione di supporto e facilitazione**, finalizzata a rendere effettiva l'attuazione della norma.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dall'articolo 33 deriva un maggior onere finanziario a carico del bilancio regionale di euro 70.000,00 la cui copertura è assicurata dalle previsioni del "Fondo per la cultura" ai sensi dell'art.41 Norma finanziaria.

L'articolo 34 prevede il sostegno finanziario alle Imprese culturali e creative, individuate al comma 1 dell'articolo in oggetto, in conformità alla norma statale di cui all'art. 25 L.206/2023.

Il comma 2 riconosce tali imprese come soggetti chiave per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione culturale.

Il comma 3 disciplina misure specifiche di accompagnamento, formazione e capacitazione (comma 3, lettera a) e contributi e incentivi alle imprese (comma 3, lettera b).

Il finanziamento dell'intervento previsto al comma 3 dell'articolo 35 rientra nell'ambito delle Azioni programmate all'interno del PR FESR 2021-2027 MISURA 1.3.4. per l'importo complessivo di euro 2.000.000,00.

I commi 4 e 5 dispongono in merito alla banca dati regionale delle imprese culturali e creative, aggiornata dalla Regione annualmente, in collaborazione con la Camera di Commercio competente per territorio.

Come espressamente previsto al comma 4, tale funzione è espletata dall'amministrazione regionale ad invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dall'articolo 34 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto i commi 1, 2, 4 e 5 contengono disposizioni ordinamentali e l'intervento normato al comma 3 è finanziato con risorse comunitarie già autorizzate nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Misura 1.3.4.

All'articolo 35 è disciplinata la funzione della Regione di promozione e sostegno di interventi finalizzati al **riuso culturale e sociale di spazi dismessi o sottoutilizzati** e la rigenerazione dei cosiddetti attrattori culturali, promuovendo partenariati tra soggetti pubblici e privati.

Gli interventi possono riguardare:

- la riattivazione di spazi, con particolare attenzione a quelli collocati in contesti periferici e nei borghi della Regione, attraverso attività artistiche e culturali (comma 2, lettera a);
- la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il recupero e l'ammodernamento di luoghi destinati ad attività culturali (comma 2, lettera b).

L'articolo afferma la funzione della cultura come motore di rigenerazione urbana e innovazione sociale, con la nascita di nuovi centri multidisciplinari capaci di generare comunità e coesione territoriale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In particolare, gli interventi di cui al comma 2, lettera a) consistono nella riattivazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati, con particolare riferimento ai contesti periferici delle città e ai borghi della Regione, mediante attività artistiche, culturali e sociali. Tali attività comprendono, in concreto, palinsesti culturali, attività di residenze artistiche, laboratori, iniziative di partecipazione e mediazione culturale, nonché azioni di animazione territoriale che coinvolgono varie fasce di popolazione cittadina volte a restituire funzione e fruibilità pubblica agli spazi, rafforzando la coesione sociale e la vitalità dei contesti locali.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è prevista una spesa annua complessiva pari a euro 260.000,00. La copertura del suddetto onere di euro 260.000,00 è assicurata dalle previsione del "Fondo regionale per la cultura" (art. 41 Norma finanziaria).

Dal comma 2, lettera b) (contributi in conto capitale) derivano nuovi oneri che trovano copertura e coerente integrazione nell'ambito della programmazione comunitaria del PR FESR 2021–2027, Priorità 4 – Azione 4.6.1 «*Riqualificare i luoghi del territorio per una migliore inclusione, innovazione e sostenibilità*», che dispone di una dotazione pari a complessivi euro 5.400.000,00.

Al comma 3 l'articolo si integra con la legge regionale 2/2023 in materia di amministrazione condivisa, prevedendo che l'attuazione degli interventi possa avvenire attraverso strumenti di coprogrammazione e coprogettazione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, partecipazione e collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti del territorio. Tale integrazione consente di sostenere progetti territoriali strutturati, superando una logica meramente contributiva e favorendo modelli di governance collaborativa per la gestione e lo sviluppo degli spazi rigenerati, favorendo la costruzione di percorsi di medio-lungo periodo, capaci di garantire continuità alle progettualità, rafforzare l'impatto culturale e sociale degli interventi e promuovere la sostenibilità economica e gestionale degli attrattori culturali e dei centri culturali multidisciplinari.

Il Capo II è dedicato allo spettacolo dal vivo, riconosciuto come uno dei settori più vitali della cultura, capace di unire espressione artistica, crescita umana, educazione e sviluppo economico. La Regione afferma il proprio impegno a sostenerlo in tutte le sue forme, valorizzando tanto le esperienze consolidate quanto le nuove pratiche creative, in un'ottica di pluralismo, innovazione e diffusione territoriale.

Gli Articoli 36 e 37 sanciscono il valore dello spettacolo dal vivo come strumento fondamentale di crescita individuale e collettiva, di libera espressione artistica e di coesione sociale.

L'articolo 36 definisce il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia di spettacolo dal vivo, riconosciuto quale ambito strategico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità regionale. Il comma 1 esplicita la funzione pubblica dello spettacolo dal vivo come strumento di crescita umana, libera espressione artistica, inclusione sociale, educazione e sviluppo territoriale, collocando l'intervento regionale nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il comma 2 individua l'asse portante dell'intervento regionale nel sostegno alle attività professionali di danza, musica e teatro, con particolare attenzione alla produzione, alla distribuzione e alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

circuitazione degli spettacoli. La scelta di valorizzare i soggetti che operano con continuità e qualità risponde all'esigenza di rafforzare un tessuto produttivo stabile, capace di garantire occupazione culturale, crescita artistica e diffusione dell'offerta sul territorio.

Il comma 3 introduce esplicitamente una logica di sistema, fondata sulla cooperazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati ed enti del terzo settore. Tale impostazione consente di superare interventi frammentati e di orientare le risorse regionali verso obiettivi integrati: qualità artistica, pluralismo culturale, sperimentazione, formazione, partecipazione del pubblico e riequilibrio territoriale dell'offerta.

L'articolo 36 ha natura ordinamentale e programmatica e non comporta oneri diretti, costituendo il presupposto giuridico e strategico degli interventi finanziari disciplinati dall'articolo 38.

L'articolo 37 individua gli ambiti operativi attraverso cui la Regione dà concreta attuazione ai principi enunciati dall'articolo 37, prevedendo un insieme coordinato di interventi che coprono l'intera filiera dello spettacolo dal vivo: produzione, residenze artistiche, formazione, patrimonio, manifestazioni identitarie e indirizzi infrastrutturali.

Per l'attuazione dell'articolo è previsto uno stanziamento complessivo pari a 935.000 euro, ripartito tra le diverse lettere secondo una metodologia fondata su tre criteri principali:

1. centralità strategica dell'ambito rispetto agli obiettivi della legge;
2. ordine di grandezza dei costi medi di interventi analoghi, desunti da esperienze regionali comparabili e da prassi consolidate nel settore;
3. capacità dell'intervento di attivare effetti sistemici e risorse aggiuntive, pubbliche o private.

Lettera a) – Produzione e ospitalità

di elevato livello qualitativo e di rilevanza regionale nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo.

La quantificazione dello stanziamento pari a euro 680.000,00 è definita in continuità e coerenza con i criteri adottati. La quota prevalente delle risorse, 680.000,00 euro è destinata al sostegno di progetti di produzione e ospitalità dalla abroganda Legge regionale n. 17/2004 "Disciplina dello spettacolo dal vivo", che per oltre un ventennio ha rappresentato il principale strumento di sostegno regionale alla produzione e alla circuitazione nei settori del teatro, della danza e della musica.

Lettera b) – Residenze artistiche

Le Residenze Artistiche sono spazi professionali dedicati alla creazione, alla ricerca e allo sviluppo di progettualità artistiche. Offrono ambienti attrezzati che consentono agli artisti di svolgere attività

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creative e performative durante periodi di permanenza, garantendo condizioni favorevoli alla sperimentazione. Oltre a sostenere la crescita professionale degli artisti, tali strutture generano valore culturale per il territorio, favorendo il dialogo con le comunità locali e contribuendo alla diffusione di nuovi linguaggi espressivi.

Il sistema delle Residenze Artistiche si fonda sull'Intesa tra il Ministero della Cultura, le Regioni e le Province autonome e sull'Accordo di programma interregionale, di durata triennale, che disciplina la collaborazione istituzionale per il loro sostegno. Tali strumenti attuativi si collocano nel quadro delle finalità previste dall'articolo 47 del Decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, che definisce obiettivi e criteri per promuovere processi innovativi di creazione artistica nell'ambito dello spettacolo dal vivo. A livello nazionale, le Residenze sono riconosciute e finanziate attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo e sostenute tramite Accordi di programma basati sul principio del cofinanziamento.

In ambito regionale, le Residenze sono individuate mediante procedure di selezione pubblica, definite in coerenza con gli indirizzi nazionali. La selezione si basa su requisiti quali la qualità e continuità dell'attività svolta, l'adeguatezza delle strutture, la capacità organizzativa e il radicamento territoriale. Le strutture selezionate concorrono alla costituzione del sistema regionale delle Residenze, eventualmente organizzato anche attraverso un elenco o una rete dedicata.

All'interno del sistema nazionale e regionale **si distinguono due tipologie progettuali complementari**: il **Centro di Residenza** è una struttura dotata di competenze organizzative e logistiche avanzate, con funzioni di coordinamento, programmazione e supporto ai percorsi di residenza, nonché di raccordo tra artisti, istituzioni e territorio; **le Residenze per Artisti nei Territori** favoriscono invece l'insediamento temporaneo degli artisti in contesti locali, promuovendo la relazione con le comunità e valorizzando le specificità territoriali. La presenza congiunta delle due tipologie garantisce sia un presidio stabile di riferimento sia una diffusione capillare delle attività artistiche.

Lo stanziamento regionale di **euro 160.000,00**, destinato al sostegno delle Residenze Artistiche, è definito in coerenza con gli standard adottati da altre Regioni per il finanziamento dei progetti di Centro di Residenza e di Residenza per Artisti nei Territori.

In coerenza e continuità con gli indirizzi nazionali e con le esperienze maturate nei precedenti cicli programmatori, la Regione intende consolidare e sviluppare il proprio sistema di Residenze Artistiche, prevedendo un incremento delle risorse stanziate per finanziarie in particolare più di un progetto di Artisti nei Territori. L'obiettivo è quello di rafforzare un modello capace di sostenere la ricerca e la produzione artistica, favorire la circolazione delle competenze e promuovere la relazione tra artisti e comunità territoriali, valorizzando la qualità progettuale, l'innovazione dei linguaggi e la capacità delle strutture ospitanti di operare come centri di produzione culturale diffusa.

Lettera c) – Formazione professionale

La cifra di 15.000,00 euro destinata alla formazione professionale è calibrata su interventi mirati e specialistici, quali workshop, percorsi brevi e azioni di aggiornamento dedicate alle competenze artistiche, tecniche e organizzative.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Lettera d) – Patrimonio e repertorio dello spettacolo dal vivo

Lo stanziamento di 6.700,00 euro è destinato ad attività di conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio regionale dello spettacolo dal vivo. La quantificazione tiene inoltre conto della possibilità di integrazione con risorse di carattere scientifico, archivistico o universitario, intendendo con ciò:

- la collaborazione con università, centri di ricerca, istituti di studi teatrali, musicali o coreutici, che possono contribuire attraverso competenze scientifiche, attività di ricerca, tirocini, assegni o progetti di studio;
- l'apporto di archivi, biblioteche e istituti culturali pubblici o privati, che possono mettere a disposizione sedi, infrastrutture, personale qualificato e fondi documentari già esistenti.

Lettera e) – Manifestazioni bandistiche e corali

Lo stanziamento pari a euro 45.000,00 è determinato in continuità con la previgente Legge regionale Umbria 5 luglio 2004, n. 9, che ha disciplinato la promozione della cultura musicale bandistica e corale, riconoscendo tali pratiche quali espressioni della tradizione musicale diffusa e prevedendo uno specifico sostegno regionale alle attività, alla formazione musicale di base e alle manifestazioni di rilevanza regionale. L'importo previsto dal presente articolo riproduce il livello di finanziamento già stabilito dalla citata normativa regionale, ritenuto congruo rispetto alla natura, alla dimensione economica e alla diffusione territoriale delle iniziative.

L'intervento si colloca inoltre nel quadro dei principi della normativa nazionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ed in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riconosce e tutela anche le espressioni del patrimonio culturale immateriale e le pratiche culturali radicate nelle comunità locali.

Il sostegno alle bande musicali e ai cori è pertanto coerente con le finalità generali del presente disegno di legge e con gli altri ambiti di intervento dell'articolo 38, configurandosi come azione di valorizzazione della pratica musicale di base, di promozione della partecipazione culturale e di trasmissione intergenerazionale dei saperi, a fronte di oneri finanziari contenuti e sostenibili.

Lettera f) – Indirizzi per gli spazi dello spettacolo

La definizione di indirizzi per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di spazi per lo spettacolo non comporta nuovi o maggiori oneri, configurandosi come attività di indirizzo e coordinamento che potrà orientare l'utilizzo di risorse già disponibili in altri strumenti di programmazione regionale, nazionale o comunitaria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla lettera g) La Regione riconosce e sostiene i live club quali luoghi dello spettacolo dal vivo dedicati in via prevalente alla musica contemporanea dal vivo, con particolare riferimento alla musica originale, alle nuove produzioni, ai linguaggi innovativi e alle espressioni emergenti, ivi comprese le musiche rock, pop, jazz, elettroniche, sperimentali e di ricerca.

Tali spazi sono riconosciuti come ambiti fondamentali per la produzione, la circuitazione e la fruizione dello spettacolo dal vivo, per lo sviluppo dei talenti, l'accesso delle giovani generazioni alla cultura e il rafforzamento delle filiere musicali e creative sul territorio regionale e per questo sostenuti con 25.000,00 euro annui finalizzati al riconoscimento e al sostegno dei live club operanti sul territorio regionale.

L'importo consente di attivare un intervento selettivo a favore di un numero limitato di spazi, con contributi mirati alla continuità della programmazione di musica dal vivo e alla qualificazione delle attività, in coerenza con la dimensione del sistema regionale e con la funzione di leva del contributo pubblico rispetto alle risorse proprie dei soggetti beneficiari.

Sulla base della previgente legge in materia di spettacolo dal vivo (LR 17/2004) sono stanziati risorse al capitolo *990_S pari ad euro 720.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027: 400.000 euro sono associati agli interventi/azioni annoverati agli articoli 37 a) e b) e 320.000 euro sono invece riferite all'intervento normato all'articolo 13 in tema di manifestazioni culturali di rilevante interesse

La copertura finanziaria di tale spesa è assicurata per l'importo di euro 400.000 dalle risorse finanziarie già previste in Bilancio per il finanziamento degli stessi interventi di cui alla abroganda legge regionale n. 17/2004, e 45.000 per il finanziamento degli stessi interventi di cui alla abroganda legge regionale n. 9/2004 che confluiscono nel Fondo per la cultura istituito con il presente DDL e per la restante parte di 46.700,00 euro (art.37 lettere c) d) e g)) da nuove risorse stanziati con la presente legge nel medesimo Fondo.

Il Titolo IV reca le disposizioni di coordinamento normativo, di disciplina transitoria e di abrogazione necessarie a garantire un ordinato passaggio dal quadro legislativo previgente al nuovo DDL in materia di cultura.

L'Articolo 38 chiarisce che taluni ambiti, pur afferenti alle politiche culturali regionali, restano disciplinati da specifiche normative di settore. In particolare, continuano a trovare autonoma regolazione la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria e la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, in ragione della loro natura giuridica e della disciplina speciale che ne governa organizzazione e funzionamento.

La norma ha finalità di coordinamento sistematico e di chiarezza ordinamentale, evitando sovrapposizioni tra il nuovo impianto legislativo e discipline già compiutamente definite.

L'articolo 39 disciplina il regime transitorio, al fine di assicurare continuità amministrativa e certezza giuridica nella fase di prima applicazione della legge. È previsto che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti; analogamente, i procedimenti in corso sono conclusi secondo la normativa vigente al momento del loro avvio. Si stabilisce inoltre che, in sede di prima attuazione, il Programma triennale della cultura sia approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, garantendo così un tempestivo avvio della nuova programmazione. Gli strumenti già approvati restano efficaci fino all'adozione dei nuovi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

strumenti previsti, mentre gli organismi consultivi attualmente costituiti cessano secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data della loro istituzione. La disciplina è improntata ai principi di gradualità, continuità e salvaguardia degli effetti giuridici già prodotti.

L'articolo 40 reca l'elenco delle leggi e dei regolamenti regionali espressamente abrogati in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo DDL. L'intervento di abrogazione risponde a un'esigenza di razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo regionale in materia culturale, superando la frammentazione stratificatasi nel tempo e ricomponendo in un unico impianto organico discipline precedentemente distribuite in diversi provvedimenti settoriali (associazionismo culturale, biblioteche e archivi, sistema museale, spettacolo, ecomusei, patrimonio immateriale, rievocazioni storiche, cultura musicale bandistica e corale, archeologia industriale, infiorate artistiche).

La disposizione garantisce pertanto coerenza sistematica, maggiore chiarezza interpretativa e un quadro normativo unitario, idoneo a sostenere in modo integrato le politiche culturali regionali.

L'articolo 41 disciplina la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge mediante l'istituzione del **Fondo regionale per la cultura**.

Il Fondo costituisce lo strumento unitario di finanziamento delle politiche culturali regionali e consente di superare la frammentazione delle precedenti disposizioni settoriali abrogate dalla presente legge, garantendo maggiore coerenza programmatica e flessibilità gestionale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di definire un quadro normativo unico di riferimento per il sistema culturale regionale, che riordina in un testo organico unitario le diverse leggi regionali vigenti in materia e recepisce le modifiche del sistema intercorse a livello nazionale ed europeo.

Il presente DDL disciplina pertanto tutti gli interventi già previsti dalle leggi regionali vigenti per l'attuazione delle politiche regionali nel settore culturale che vengono abrogate con il presente disegno di legge. Inoltre, vengono introdotti nuovi strumenti e interventi rispondenti alle trasformazioni intervenute nel sistema culturale regionale, nazionale ed europeo.

Dal punto di vista finanziario, viene istituito un **Fondo regionale per la cultura** (di seguito *Fondo cultura*), alimentato dalle risorse finanziarie regionali già previste in bilancio per il finanziamento delle autorizzazioni di spesa disposte dalle vigenti leggi regionali in materia e dalle risorse specificamente accantonate al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" con l.r. n.11/2025 di approvazione del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

Il Fondo cultura costituisce pertanto la copertura finanziaria delle spese relative a tutti gli interventi previsti nel presente DDL i cui oneri afferiscono a:

- a) Interventi già previsti ed attuati ai sensi delle abrogande leggi regionali, di importo pari o inferiore alla spesa annua già autorizzata nel bilancio di previsione 2026-2028.
Per tali interventi la quantificazione dei relativi oneri è rinviata alle autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio ai sensi delle vigenti leggi regionali, di cui si dispone l'abrogazione.
- b) Spese afferenti nuovi interventi o interventi già autorizzati dalle leggi regionali vigenti per i quali sono previsti maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già autorizzati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La dotazione del Fondo cultura viene determinata in euro 3.206.500,00 per l'anno 2026 e in euro 2.956.500,00 per gli anni successivi come disposto nella norma finanziaria.

Le norme contenute nel presente DDL sono articolate in tre Titoli:

- nel **Titolo I** (art. da 1 a 15) sono enunciati prevalentemente principi e finalità della legge, definiti gli ambiti di intervento del sistema culturale regionale (art.4), gli strumenti di programmazione (art. 7) e la governance regionale di tale sistema.
- nel **Titolo II** (art. da 16 a 31) e nel **Titolo III** (art. da 32 a 42), sono presenti disposizioni specifiche di settore, definendo in modo dettagliato, per ciascun ambito individuato all'art. 4, i relativi interventi.

Sulla base della disamina descritta nella relazione illustrativa, di seguito vengono esaminate le disposizioni con impatto finanziario e illustrati gli **effetti a carico del bilancio regionale**.

Articolo 5

comma 1, lettera o)

La disposizione disciplina l'intervento di attribuzione di premi e riconoscimenti, da parte della Regione, ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese e organizzazioni, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 5.000,00 annui.

La quantificazione dell'onere è stata determinata tenuto conto:

- Costo annuo di euro 270,00 relativo ai gettoni di presenza spettanti ai membri delle commissioni di valutazione per l'attribuzione di premi a soggetti che si sono distinti in ambito culturale.

Tale costo è stato stimato ipotizzando che:

- ciascuna commissione è composta da un numero massimo di 3 membri, designati con delibera di Giunta tra esperti del settore culturale e rappresentanti istituzionali (art. 5, co.2);
- a ciascun membro esterno delle commissioni, viene riconosciuto un gettone di presenza di 30,00 euro per seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) della l.r. 4/2011.
- in ciascun anno, viene previsto un numero massimo di sedute pari a 3.

Pertanto, sulla base di tali parametri, il costo annuo relativo alle commissioni valutatrici viene quantificato pari ad euro 270,00 (3 x 30 x 3).

- Costo annuo complessivo di euro 3.000,00 per l'acquisto di premi destinati ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese o organizzazioni.

Tale costo è stato stimato ipotizzando di attribuire ogni anno n. 3 premi, ciascuno per un costo medio unitario di euro 1.000,00, sulla base dei prezzi di mercato rilevati per l'acquisto dei premi (targhe o manufatti personalizzati) comprensivi di ideazione e lavorazione.

- Costo per organizzare l'evento annuale di consegna dei premi pari euro 1.730,00, stimato sulla base dei prezzi di mercato relativi all'acquisto di servizi base (quali servizi tecnico audio, documentazione fotografica e di accoglienza) per eventi di analoga dimensione (40–80 partecipanti) svolti in spazi istituzionali già disponibili.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 5.000 è assicurata dalle risorse del Fondo cultura.

Articolo 11

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Portale regionale di cui all'articolo 11 è già attivo presso la Regione Umbria in quanto strumento necessario per la partecipazione della Regione alle reti informative culturali.

L'onere finanziario annuo previsto per la gestione del Portale è di euro 149.685,86.

La spesa in oggetto, di natura ricorrente ed obbligatoria, è già prevista a decorrere dal 2026 nel Bilancio regionale alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti", al capitolo di spesa L0700_S "*Spese per implementazione, sviluppo e gestione di sistemi e procedure informatiche*".

Pertanto, dall'articolo 11 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di spesa già prevista nel bilancio.

Articolo 12

comma 1

La disposizione prevede la costituzione di una Commissione per la valutazione delle istanze di contributo afferenti ciascun bando/avviso in ambito culturale, con l'eventuale presenza di membri esterni in qualità di supporto tecnico-specialistico.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 1.800,00 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base dell'esperienza pregressa maturata nel settore, ipotizzando:

- al massimo n.2 membri esterni per ogni commissione valutatrice;
- euro 30,00 quale gettone di presenza per singola seduta da corrispondere ai soli membri esterni (articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 4/2011);
- al massimo n.3 sedute per valutare le istanze pervenute in ciascun bando;
- al massimo n. 10 bandi annui.

Il costo annuo per l'attuazione dell'intervento in oggetto è stimato pertanto in euro 1.800,00 (2 x 30 x 3 x 10).

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 1.800 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 13

La norma in oggetto dispone l'erogazione di contributi annuali in conto esercizio a favore di enti pubblici e privati per la realizzazione, promozione e comunicazione di manifestazioni di particolare rilievo in ambito internazionale, tra quelle individuate a livello regionale secondo quanto disposto al comma 1.

Tale intervento, già disciplinato dalla vigente legge regionale in materia di spettacolo l.r. 17/2004, autorizza contributi annuali afferenti manifestazioni di rilevante interesse.

Da tale norma deriva un onere annuo di euro 320.000,00 quantificato sulla base dei contributi che nel corso degli anni, in applicazione della previgente normativa, sono stati assegnati alla stessa tipologia di soggetti. Tale spesa trova copertura negli stanziamenti già previsti alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028, nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 720.000,00 dei capitoli di spesa 00990_S-A0990_S-B0990_S. "Finanziamenti per interventi di cui alla L.R. 06/08/2004 n. 17". Lo stanziamento complessivo già previsto in Bilancio è, infatti, autorizzato, ai sensi della vigente l.r. n.17/2004, anche per la copertura finanziaria delle spese afferenti lo spettacolo dal vivo di cui al successivo articolo 37.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 320.000 è assicurata dal Fondo cultura nel quale confluiranno gli stanziamenti già previsti nel Bilancio regionale ai capitoli di spesa 00990_S-A0990_S - B0990_S.

Articolo 15

Il comma 1 dispone in merito all'attivazione di un osservatorio culturale regionale, anche mediante affidamenti di servizi a soggetti esterni qualificati (quali Università, enti di ricerca o enti strumentali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionali, ad esempio l'Agenzia Umbria Ricerche – AUR), di attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico.

Il comma 2 individua una serie di attività poste in essere nell'ambito di tale funzione, quali la rilevazione e pubblicazione dati in ambito culturale, funzionali alla programmazione regionale e alla sua valutazione ex-post.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 50.000,00 annui.

L'onere stimato è riferito alle funzioni dell'Osservatorio, comprendenti: il coordinamento scientifico e operativo; il personale interno o le collaborazioni esterne per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati; l'utilizzo e l'aggiornamento di strumenti digitali di monitoraggio; la redazione del rapporto annuale e di report periodici; nonché le attività di ricerca, confronto istituzionale e diffusione dei risultati a livello regionale e nazionale. Tali attività potranno essere svolte mediante il coinvolgimento di soggetti esterni qualificati, in conformità alle prassi già adottate in altre Regioni, attraverso l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico.

La quantificazione ha tenuto conto dei seguenti parametri derivanti dall'analisi di analoghe tipologie di attività realizzate dall'Agenzia Umbria Ricerche:

Figure Professionali	Costo annuo	Impegno previsto	Onere Annuo
Ricercatore senior	50.000,00	12,5%	6.250,00
2 Collaboratori di ricerca	20.000,00 x 2 = 40.000	100 %	40.000,00
Totale			46.500,00
Spese generali		7 %	3.237,50
Totale generale			49.737,50

Il costo complessivo stimato pari ad euro 49.737,50 è stato arrotondato ad euro 50.000.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 50.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 17**comma 2**

Tale disposizione attribuisce alla Regione la funzione di promozione, divulgazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale definito al comma 1 del medesimo articolo.

Tale funzione è esercitata dalla Regione ponendo in essere diverse attività quali:

- un censimento preliminare finalizzato a creare una banca dati di tali beni presenti sul territorio regionale, realizzato mediante un affidamento di servizi ad un soggetto esterno qualificato;
- catalogazione e inventariazione dei beni del patrimonio culturale immateriale;
- implementazione e aggiornamento costante della banca dati dei beni censiti e inventariati;
- attività di studio e ricerche.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 10.000,00 annui, quale tetto massimo di spesa afferente le attività sopra elencate.

Tale stima è congrua per le finalità della presente disposizione, in relazione ai prezzi di mercato rilevati per l'acquisto di servizi funzionali all'espletamento delle attività stesse, e tenuto conto della spesa sostenuta da altre Regioni, quali ad esempio la Regione Sicilia presso cui è già costituito e attivo il "Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (REIS)".

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 10.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 17**comma 3**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione prevede la promozione e il sostegno della Festa dei Ceri già disciplinata dalla vigente l.r. n.1/2012, mediante l'erogazione di finanziamenti annuali al Comune di Gubbio sulla base di progetti condivisi con le istituzioni e le associazioni, civili e religiose che compongono il sistema organizzativo della manifestazione.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione è quantificato in euro 40.000,00 annui, già previsti nel bilancio regionale ai sensi della vigente legge l.r. n.1/2012.

La copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028, al capitolo di spesa 05229_S "Contributo per il finanziamento della manifestazione festa dei ceri di Gubbio l.r. 25/01/2012,n.1", pari ad euro 40.000 annui.

Gli stanziamenti iscritti al capitolo 05229_S, con l'entrata in vigore del presente disegno di legge, confluiscono nel Fondo cultura.

Articolo 17**comma 4**

Tale disposizione ripropone un intervento già disciplinato dalla vigente l.r. 11/2024, attraverso il quale la Regione eroga annualmente un contributo ai soggetti iscritti nell'Elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, per l'organizzazione, realizzazione e promozione delle rievocazioni storiche riconosciute.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione è quantificato in euro 100.000,00 annui, già previsti nel bilancio regionale ai sensi della vigente l.r. 11/2024.

Il 10% di tale onere, pari ad euro 10.000, è destinato a far fronte alle spese afferenti l'attività di promozione delle manifestazioni in oggetto.

La copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 100.000,00 è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2026-2028 ai capitoli 05223_S, A5223_S "Spese per l'erogazione di contributi finanziari rievocazioni storiche art. 15 l.r. 11/2024", pari ad euro 100.000,00 annui.

Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05223_S, A5223_S, con l'entrata in vigore del presente disegno di legge, confluiscono nel Fondo cultura.

Articolo 17**comma 8**

La disposizione prevede contributi annuali erogati dalla Regione a favore di Comuni, associazioni del Terzo Settore, Pro Loco e ad altri soggetti senza fini di lucro, per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche, ai sensi della vigente l.r. n.15/2024.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione è quantificato in euro 20.000,00 annui, già previsti nel bilancio regionale ai sensi della vigente l.r. n.15/2024.

La copertura finanziaria della spesa di euro 20.000 è assicurata nell'ambito degli stanziamenti iscritti alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028, capitolo di spesa 05220_S "Contributi per la promozione e il sostegno di interventi relativi alle infiorate artistiche. art. 3 l.r. 19.09.2024, n.15", per complessivi euro 20.000 annui. Tale stanziamento, con l'entrata in vigore della presente legge, confluisce nel Fondo cultura.

Articolo 17**comma 11**

La disposizione in oggetto prevede un contributo annuale che la Regione attribuisce alla Giostra della Quintana di Foligno, per la tutela e la valorizzazione della manifestazione Quintana di Foligno, quale espressione identitaria della comunità folignate e quindi del patrimonio culturale immateriale regionale.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 15.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- sulla base della spesa sostenuta dalla Regione ai sensi della vigente l.r. 11/2024, che ha abrogato la legge regionale 16/2009, quale contributo medio annuo pari a circa euro 10.000, erogato nel corso del tempo alla manifestazione;
 - incrementando tale importo del 50% tenuto conto della importante rilevanza storica, organizzativa legata alle due edizioni annuali della Giostra della Quintana di Foligno rispetto ad altre manifestazioni regionali anche in considerazione del riconoscimento ottenuto dal Ministero della Cultura, nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica.
- La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 15.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 17**comma 12**

La disposizione dispone l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati che praticano musica popolare e folklorica, danza popolare, per attività di studio, documentazione e diffusione di tradizioni musicali, coreutiche e folkloriche umbre.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 10.000 annui.

La quantificazione è stata effettuata sulla base di una ricognizione delle realtà maggiormente rappresentative a livello territoriale che vede una presenza di circa dieci soggetti che a livello regionale sono attivi in questo ambito. La stima è stata realizzata sulla base di una previsione che vede la concessione di contributi in media a sei iniziative annuali selezionate sulla base di una procedura aperta e considerando un contributo medio di euro 1.500 per ciascuna iniziativa, anche sulla base di analisi delle assegnazioni di contributi in precedenza concesse a tale tipologia di soggetti.

Si è tenuto conto, inoltre, della spesa sostenuta da altre Regioni di dimensioni analoghe all'Umbria, quali Basilicata e Molise, per interventi settoriali in materia di musica popolare e tradizioni folkloriche, di valore compreso tra euro 10.000 e 30.000 annui.

La copertura finanziaria dell'onere annuo approssimato ad euro 10.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 18**comma 1**

La disposizione disciplina l'intervento regionale di valorizzazione culturale dei beni paesaggistici, attuato mediante specifiche azioni definite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

In particolare:

- il comma 2 prevede, nel primo anno, la realizzazione di un censimento *una tantum* dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico o simbolico, mediante un affidamento di servizi ad un soggetto esterno qualificato (Università, istituti e centri di ricerca). Tale attività è propedeutica a quelle individuate al successivo comma 4;
- il comma 4 prevede, per gli anni successivi, le attività di promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici censiti.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 5.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base della spesa annua prevista, di pari importo, sia per il censimento (primo anno) che per le ulteriori attività di cui al comma 4 svolte negli esercizi successivi.

Più in particolare, la spesa annua prevista per il censimento è stata determinata sulla base dei seguenti parametri di costo:

- euro 1.000 costo complessivo commisurato a n. 2 giornate lavorative per l'espletamento di attività di ricerca e coordinamento scientifico affidata ad esperti del modo accademico;
- euro 3.000 costo complessivo rapportato a n. 6 giornate lavorative per il rilievo territoriale e schedatura digitale dati;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- euro 1.000 costo per effettuare la mappatura GIS e restituzione digitale dei dati.

Per gli anni successivi la stima è stata effettuata considerando una media di 6 giornate annue di attività inerenti il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento al costo medio di euro 500 a giornata per un totale di euro 3.000 oltre ai costi inerenti l'organizzazione di un'iniziativa annuale di valorizzazione dei beni paesaggistici con un costo stimato pari a circa euro 2.000 calcolato sulla base dei prezzi di mercato relativi all'acquisto di servizi base (quali servizio tecnico audio, documentazione fotografica e di accoglienza) per eventi di analoga dimensione (40–80 partecipanti) svolti in spazi istituzionali già disponibili

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 5.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 19**comma 3**

La disposizione disciplina l'intervento di valorizzazione e promozione del patrimonio di archeologia industriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della vigente l.r. 5/2013.

L'onere finanziario derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 15.000,00 annui.

La quantificazione dell'onere di euro 15.000 annui si è basata:

- su un'analisi storica della spesa sostenuta dalla Regione Umbria per attività di carattere conoscitivo, promozionale e di coordinamento in tale ambito, a valere dei capitoli di spesa 00996_S e A0996_S, pari ad euro 10.000,00 annui
- sui seguenti parametri anche con riferimento alle iniziative attuate nel recente passato dalla Regione Umbria in collaborazione con l'Associazione Nazionale per Patrimonio Archeologico Industriale basata su una valutazione prudentiale dei costi sottesi alle attività elencate al comma 3:
 - ricognizioni e aggiornamenti conoscitivi del patrimonio di archeologia industriale;
 - iniziative di catalogazione e sistematizzazione dei dati tramite banca dati digitale;
 - supporto a percorsi di riuso e riqualificazione compatibile, in integrazione con politiche culturali e di rigenerazione urbana.
 - azioni di promozione valorizzazione culturale e comunicazione

Attività	Soggetto	Costo stimato
Ricognizione e aggiornamento Patrimonio	Convenzione/affidamento incarico soggetto specializzato	5.000
Realizzazione e implementazione e gestione banca dati digitale archeologia industriale	Affidamento	5.000
Elaborazione idea progettuale caso d'uso di riqualificazione e rigenerazione	Convenzione/affidamento incarico soggetto specializzato	3.000
Iniziativa annuale di divulgazione e promozione	Regione Umbria	2.000
Totale		15.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 15.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 20

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**comma 1**

La disposizione disciplina l'intervento regionale di promozione di ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini storici, di proprietà pubblica o privata, mediante l'organizzazione di convegni, itinerari, eventi di apertura al pubblico di tali beni.

Al comma 2 sono definite le tipologie di attività funzionali all'attuazione di tale intervento, quali: attività di comunicazione e pubblicizzazione degli esiti di progetti, finanziati nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale, di valorizzazione del patrimonio in oggetto.

La norma si pone in complementarietà e ad integrazione con l'investimento PNRR Missione 1 che ha visto la Regione Umbria beneficiare di assegnazioni di risorse pari ad euro 78.000 finalizzate alla schedatura tecnico scientifica e storica di 260 parchi e giardini storici, le cui attività sono in fase conclusiva.

L'onere finanziario previsto per l'attuazione di tale intervento è di euro 5.000,00 annui ed è stato stimato considerando l'organizzazione di un eventuale finalizzato alla apertura al pubblico che prevede l'apertura al pubblico di 6 complessi architettonici e parchi e giardini, il supporto di guide turistiche e l'organizzazione di attività di comunicazione e coordinamento in capo alla Regione Umbria.

Attività	Costo unitario	Numero	Totale
Predisposizione materiali informativi ed accoglienza in sito	300	6	1.800
Guida turistica	250	6	1.500
Comunicazione social e coordinamento a carico Regione Umbria	1.700	1	1.700
Totale			5.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 5.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 21**comma 1**

Tale disposizione disciplina l'intervento "di valorizzazione beni materiali e immateriali iscritti nelle liste UNESCO".

Al comma 2 è individuata la modalità di attuazione di tale intervento, ovvero mediante attività di promozione di tali beni o sostegno finanziario alle nuove candidature.

L'onere finanziario annuo derivante dalla norma in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene quantificato in euro 5.000,00 annui.

Per la quantificazione dell'onere finanziario si è adotta per analogia la medesima metodologia di stima utilizzata con riferimento agli oneri di cui all'articolo 20 del presente DDL con le opportune modifiche derivanti dalla considerazione dell'opportunità di concentrare le attività di promozione di ogni anno su uno dei beni UNESCO iscritti ovvero in corso di iscrizione nelle specifiche liste.

La stima pertanto risulta dalla seguente tabella:

Attività	Costo unitario	Numero	Totale
Predisposizione materiali informativi ed accoglienza in sito	1.500	1	1.500
Guida turistica	250	6	1.500

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comunicazione social e coordinamento a carico Regione Umbria	2.000	1	2.000
Totale			5.000

La quantificazione è stata determinata sulla base della spesa sostenuta dalla Regione Umbria nell'anno 2025 per la partecipazione alla candidatura Unesco dei teatri di Amelia (Teatro Sociale) e Spoleto (Teatro Menotti), nell'ambito della candidatura dei Teatri storici del 700 dell'Italia centrale gestita dalla Regione Marche nel ruolo di capofila. Per le spese di sopralluogo e di istruttoria della candidatura dei due Teatri umbri la spesa sostenuta è stata pari a euro 10.000,00 (DD n. 10602/2025).

Per l'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo in oggetto si stima una spesa annua inferiore in quanto trattasi di attività di comunicazione e divulgazione per la conoscenza e valorizzazione dei siti riconosciuti o candidati UNESCO e azioni di coordinamento degli Enti titolari dei siti UNESCO con il Ministero della cultura.

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 5.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 22**comma 1**

Tale disposizione prevede il finanziamento da parte della Regione di attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, secondo standard nazionali e internazionali.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 10.000,00 annui.

La quantificazione di tale onere è congrua rispetto ad una previsione di catalogazione annua di n. 200 beni culturali al costo medio unitario, di prodotti e di attività (catalogazione ex novo, aggiornamento, revisione, riversamento informatico, campagne fotografiche), in linea con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione-ICCD e con altri sistemi di catalogazione regionali come ad esempio il SIRBeC, così determinato (IVA esclusa, al lordo delle ritenute di legge):

- per beni mobili (archeologici, storico-artistici - compresi oggetti di design e pertinenze decorative - etnoantropologici, storico-militari, fotografici, naturalistici; patrimonio scientifico e tecnologico, fondi fotografici, complessi collezionistici e raccolte): scheda standard SIRBeC comprensiva di documentazione fotografica da 20 a 30 euro (livello precatalogo) da 30 a 60 euro (livello catalogo eventualmente comprendente scheda di Valorizzazione);
- per beni immobili (beni architettonici di interesse storico): scheda standard SIRBeC comprensiva di documentazione fotografica da 60 a 100 euro (livello precatalogo) da 100 a 200 euro (livello catalogo con scheda di Valorizzazione).

Le stime effettuate su base annua per le relative attività e costi sono riepilogate nella seguente tabella nella considerazione dell'affidamento di uno specifico servizio a soggetto specializzato:

Prodotti	Numero annuo	Costo Compresa Iva	Totale
Beni mobili scheda pre catalogo	60	36,6	2.196
Beni mobili scheda catalogo	40	73,2	2.928
Beni Immobili scheda pre	20	122	2.440

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

catalogo			
Beni Immobili scheda pre catalogo	10	244	2.440
Totale			10.004

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 10.004 arrotondato in euro 10.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 23**comma 2**

L'intervento disposto prevede la possibilità per la Regione di incrementare le proprie collezioni mediante l'acquisto di libri, materiali musicali, la realizzazione di attività di valorizzazione con eventi di apertura al pubblico.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 15.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata tenuto conto:

- costo medio annuo di euro 10.000,00 per incrementare la collezione regionale, calcolato sulla base dei prezzi di mercato di libri, materiali documentari, documenti audio, apparati didascalici ed espositivi, supporti multimediali e altri beni simili;
- spesa annua di euro 5.000,00 per le attività di valorizzazione intraprese mediante l'organizzazione di eventi (minimo n. 12 all'anno) di divulgazione ed incontri con gli esperti.

Le relative stime sono riepilogate nelle tabelle che seguono:

Acquisti

Tipologia di acquisti	Costo unitario	Numero	Totale
Libri specialistici ordinariamente in commercio	30	150	4.500
Cataloghi ed edizioni a tiratura limitata	100	15	1.500
Abbonamenti a riviste di settore	300	5	1.500
Spartiti musicali	20	20	400
Materiali e documenti audio musicali	50	40	2.000
Totale			9.900

Attività di valorizzazione

Tipologie di iniziative	Numero	Costo cachet	Rimborso spese vive	Altri oneri (service, nolo locali ecc)	Totale
Incontro con	3	300	300	400	3.000

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autori					
Iniziative di divulgazione realizzate con personale dipendente Regione Umbria	8	0	0	250	2.000
Totale					5.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 15.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 23**comma 5**

La disposizione recepisce quanto normato dalla legge 106/2014 (Art Bonus), prevedendo l'individuazione da parte della Regione dei beni e degli istituti culturali da inserire nei progetti finanziabili tramite erogazioni liberali e la promozione e diffusione di tale modalità di valorizzazione del patrimonio.

L'attivazione dell'Art Bonus, determina una entrata e una spesa di pari importo, con effetti finanziari neutri nel bilancio regionale.

Più in particolare, al comma 5 è espressamente definito il vincolo di destinazione della spesa: *"manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura"*.

L'aleatorietà della suddetta entrata non consente di procedere ad una stima e quantificazione in via preventiva della stessa che verrà iscritta e contabilizzata in bilancio solo a seguito del suo effettivo accertamento, in conformità a quanto previsto dai principi contabili (art. 53 Dlgs 118/11).

Al comma 6 del successivo articolo 41 (Norma finanziaria) viene comunque prevista l'imputazione nel Bilancio regionale della eventuale Entrata al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 0200 "Contributi agli investimenti" e della corrispondente spesa alla Missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione ", Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Articolo 24**comma 3, lettera a)**

La disposizione prevede l'erogazione annuale di contributi ad istituti e a luoghi della cultura presenti nel territorio regionale, ai sensi delle vigenti leggi regionali l.r. 24/2003 (Musei), l.r. 37/90 (Biblioteche ed archivi), l.r. 34/2007 (Ecomusei).

Tali contributi sono finalizzati al finanziamento dei costi di gestione e all'attivazione di progetti promossi dagli stessi istituti e luoghi della cultura.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 500.000,00 annui, quale tetto massimo di spesa congruo rispetto alla finalità dell'intervento in oggetto, tenuto conto dei seguenti parametri:

- numero stimato di progetti annui da finanziare pari a circa 100 progetti;
- numero di istituti (musei, biblioteche, archivi ed ecomusei) presenti sul territorio pari a circa n. 250;
- costi medi di gestione degli istituti e i luoghi della cultura, sulla base di dati storici rilevati.

Per tale intervento è già autorizzata, ai sensi delle vigenti leggi regionali sopra citate, la spesa complessiva di euro 316.500,00, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, capitoli di spesa 00983_S, A0983_S, D0983_S; F0983_S; H0983_S; 00999_S, 01001_S, B1001_S, 01002_S, A1002_S, 01003_S, A1003_S, B1003_S.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 500.000,00 annui, quale tetto massimo di spesa congruo rispetto alla finalità dell'intervento in oggetto, tenuto conto dei seguenti parametri come rilevabili dalle serie storiche dei progetti oggetto di contribuzione ai sensi delle normative sopra citate:

- numero di istituti (musei, biblioteche, archivi ed ecomusei) operanti sul territorio regionale pari a circa n. 250;
- partecipazione alle procedure regionali da parte dei beneficiari in pari misura delle sedi storiche rilevate.
- costi medi dei progetti sostenuti dalla regione a favore degli istituti e i luoghi della cultura, sulla base di dati storici rilevati incrementati del 50% in ragione degli obiettivi di valorizzazione e valorizzazione delle attività culturali proprie del presente disegno di legge.

La stima degli oneri restituisce pertanto i risultati di cui alla tabella che segue:

Tipologia di istituzione	Numero di progetti	Importo medio unitario contribuito	Incremento 50%	Totale
Reti di Musei ed Ecomusei	10	24.000	36.000	360.000
Biblioteche	45	2.000	3.000	135.000
Totale				495.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 495.000 arrotondato ad euro 500.000,00 è assicurata dal Fondo cultura in cui confluiscono, con l'entrata in vigore del presente disegno di legge, gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa sopra citati.

Articolo 24**comma 3 lettera b)**

La disposizione disciplina l'intervento di sostegno finanziario da parte della Regione Umbria rivolto ad iniziative finalizzate a promuovere e migliorare l'accessibilità e la fruizione dei servizi resi da istituti e luoghi della cultura.

Nell'ambito della programmazione regionale tale intervento viene finanziato con risorse dell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 attribuite alla Regione Umbria con Delibera CIPESS n. 29/2024 per complessivi euro 10.000.000,00 (Area Tematica 06. Cultura – Settore di Intervento 06.1 – Patrimonio e Paesaggio – Linea di Azione Piano di Valorizzazione Beni Culturali).

A valere su tali fondi, con DGR 1126/2025, sono stati definiti i criteri di un avviso pubblico programmato per l'anno 2026, afferente interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di luoghi e spazi del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico di appartenenza pubblica. Con la suddetta deliberazione di Giunta, è stato definito un cronoprogramma di spesa, dal 2026 al 2030, per complessivi euro 5.000.000, sulla base del quale è stata disposta l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse, alla Missione 05, Programma 03 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", al capitolo 06811_S "Accordo coesione FSC 2021-2027 Delibera Cipess n. 29/2024 – Linea di intervento 06.1 – Piano di valorizzazione beni culturali (rif. cap. A1703_E)" del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 30**comma 2**

L'intervento di valorizzazione dell'Archivio della produzione editoriale regionale (definito al comma 1), si realizza attraverso azioni di:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- promozione e diffusione del patrimonio raccolto, mediante strumenti informativi e digitali e attività di consultazione e accesso al pubblico;
- iniziative culturali e formative;
- sostegno a progetti di studio, ricerca;
- integrazione dell'Archivio nelle reti bibliotecarie e documentali;
- accordi con istituzioni culturali, università ed enti di ricerca.

L'onere finanziario relativo alla spesa derivante dalla disposizione in oggetto è pari a euro 3.000,00 annui, già finanziato nel bilancio regionale, ai sensi della vigente l.r. n. 37/1990, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028, nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 10.000 del capitolo di spesa B1019_S *"Iniziative dirette della regione in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche e attività connesse-art.20-c.3-lett.l) l.r. 3.5.90 n.37"*.

A questo proposito il comma 2 individua i soggetti depositari nel territorio cui, sulla base della spesa storica, viene attribuito un contributo pari ad euro 1.500 cadauno essendo due, uno per provincia, gli istituti depositari.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto di euro 3.000 è assicurata dal Fondo cultura nel quale confluiranno anche gli stanziamenti già previsti nel Bilancio regionale al capitolo B1019_S.

Articolo 31

comma 2

L'intervento in oggetto disciplinato dalla vigente l.r. n.37/90, prevede contributi regionali annuali per favorire la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali quali ad esempio il "Salone internazionale di Torino", la fiera "Più libri più liberi" di Roma e la Manifestazione "Lucca Comics".

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto viene stimato, a regime, in euro 100.000,00. Per l'anno 2026 si prevede un maggiore onere di euro 250.000,00 per la partecipazione della Regione Umbria al Salone internazionale del libro di Torino **in qualità di Regione ospite**.

La quantificazione dell'onere finanziario a regime di euro 100.000,00 è stata determinata tenendo conto:

- della spesa di euro 76.500,00 sostenuta annualmente dalla Regione per partecipare al Salone internazionale di Torino, alla fiera "Più libri più liberi" di Roma e alla Manifestazione Lucca Comics, già finanziata da una quota delle risorse stanziate nel bilancio regionale alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 del bilancio regionale al capitolo di spesa 00986_S "Spesa per la realizzazione di progetti di editoria e di edizioni dei cataloghi ed inventari prodotti direttamente dalla regione". Lo stanziamento complessivo già previsto in Bilancio è, infatti, autorizzato, ai sensi della vigente l.r. n.37/90, anche per la copertura finanziaria delle spese di cui al successivo comma 3 dell'articolo in oggetto (Umbria Libri),
- del maggior fabbisogno finanziario stimato in euro 23.500,00 per la partecipazione annuale, prevista dal 2026, ad ulteriori eventi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

L'incremento dell'importo di euro 250.000,00 della spesa prevista per il 2026, per la partecipazione al Salone del libro di Torino in qualità di regione ospite, è stato quantificato sulla base dei preventivi di spesa acquisiti per le seguenti voci di costo:

- affitto spazio (plateatico): euro 35.000;
- progettazione e allestimento di stand: euro 115.000;
- ospitalità (spese di viaggio, vitto e alloggio da corrispondere a soggetti ospiti di richiamo nazionale/internazionale) e gestione stand: euro 100.000.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto per complessivi euro 350.000 nel 2026 e euro 100.000 per gli esercizi successivi, è assicurata dal Fondo cultura nel quale confluiranno anche gli stanziamenti già previsti nel Bilancio regionale al capitolo 00986_S.

Articolo 31**comma 3**

La disposizione in oggetto relativa alla organizzazione della Manifestazione “Umbria Libri”, di cui alla vigente l.r. n.37/90, è finanziata annualmente con una quota delle risorse già previste nel bilancio regionale al capitolo 00986_S.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato, dal 2026, in euro 290.000,00 annui

La quantificazione è stata determinata tenendo conto della spesa sostenuta per l'ultima edizione “Umbria Libri 2025” - pari a euro 208.500,00 per sei giornate dell'iniziativa con un costo medio pari a 35.000 a giornata dell'iniziativa - opportunamente incrementata alla luce:

- dell'estensione della durata di una giornata della manifestazione considerando i positivi risultati della stessa;
- dell'aumento generale dei prezzi correnti rilevato per specifiche tipologie di spese quali quelle relative agli allestimenti,
- dell'incremento dei costi delle professionalità tecniche,
- dell'incremento dei costi per trasporti, vitto e alloggio (spese per ospitalità) da rimborsare agli ospiti (autori/relatori).

La maggiore spesa è stata stimata in euro 81.500,00 determinando un onere complessivo di euro 290.000,00.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 290.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 5

L'intervento prevede l'erogazione di contributi annuali erogati alle librerie indipendenti, con particolare attenzione a quelle situate in territori svantaggiati, per iniziative volte a sostenere i libri e la lettura, orientati a favorire l'accessibilità delle stesse librerie.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 20.000,00 annui.

La quantificazione è ritenuta congrua in rapporto alla spesa analoga sostenuta in altre Regioni, quali il Piemonte a fronte dell'attuazione di norme della stessa fattispecie.

In Umbria operano n. 67 librerie, di cui 25 sono librerie classificabili come indipendenti.

Le stime sono state realizzate considerando:

- un numero di soggetti beneficiari dei contributi pari al 50% delle librerie indipendenti pari con arrotondamento a 13;
- un valore di progetto di attività (a titolo esemplificativo gruppi di lettura, aperitivi letterari, presentazione di libri ecc) non superiori a 2.500 euro
- un contributo medio pari al 60% dei costi di progetto pari 1.500 euro)

N. soggetti beneficiari	Costo massimo ammissibili	unitario progetti	Contributo 60% costi di progetti	Totale contributi erogabili
13	2.500		1.500	19.500

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 19.500 arrotondato ad euro 20.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 32

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**comma 1**

Al comma 1 è disposto l'intervento di promozione e organizzazione di eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e iniziative di livello professionale e di preminente interesse culturale, anche in ambito internazionale.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto viene stimato in euro 50.000.

Tale quantificazione deriva dalle stime inerenti attività analoghe attraverso un approccio selettivo, ovvero con un numero limitato di iniziative di elevata qualità, valorizzando partenariati istituzionali e utilizzo di spazi pubblici, sulla base della seguente articolazione annuale degli interventi previsti, i cui costi sono stati individuati sulla base di parametri di costo medio riferiti ad analoghe iniziative realizzate su scala regionale:

Tipologia iniziativa	Costo
Convegno scientifico	10.000
Mostra valorizzazione patrimonio culturale regionale	20.000
Rassegna arti musicali e figurative	20.000
Totale	50.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 50.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 2, lettera a)

L'intervento prevede l'erogazione di contributi a favore dei soggetti individuati all'articolo 10 per iniziative di valorizzazione della tradizione e della storia (rassegne culturali legate alle identità locali, progetti di divulgazione storica, mostre e percorsi educativi rivolti alle comunità), celebrative di avvenimenti storici e culturali.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto è stimato in euro 50.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base di parametri afferenti la ricchezza del patrimonio storico antropologico che caratterizza la regione Umbria e l'elevato numero di soggetti pubblici e privati attivi nella valorizzazione dell'identità culturale e storica delle comunità locali.

La stima pertanto in ragione del carattere diffusivo delle attività previste dalla norma ha considerato i seguenti parametri:

- realizzazione di un numero medio di iniziative su base annua pari 10
- costo medio delle iniziative differenziato sulla base della rilevanza territoriale della medesima distinguendo tra iniziative di livello comunale e sovra comunale
- concessione di contributi in media pari al 70% del costo delle medesime in ragione delle caratteristiche degli interventi richiedono un sostegno pubblico significativo per la loro attuazione

Tipologia Iniziativa	Numero iniziative	Costo unitario medio	Contributo medio 70%	Totale
Iniziative di rilevanza locale/comunale	7	6.000	4.200	29.400
Iniziative di rilevanza sovra comunale	3	10.000	21.000	21.000
Totale				50.400

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La copertura finanziaria dell'onere annuo stimato in euro 50.400 arrotondato ad euro 50.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 2, lettera b)

La disposizione in oggetto disciplina l'intervento di sostegno finanziario a programmi e scambi culturali, nell'ottica di favorire la mobilità di artisti e operatori culturali, la partecipazione a reti di cooperazione o iniziative di promozione culturale in contesti esterni alla Regione.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto è stimato in euro 5.000 annui, quale cofinanziamento regionale annuale necessario per poter accedere a call di iniziativa della Commissione europea ovvero di Amministrazioni Nazionali su specifici programmi che possono consentire l'apporto di risorse per il cofinanziamento regionale in grado di realizzare un effetto rispetto alla attrazione di risorse comunitarie e nazionali.

Tali risorse si configurano come aggiuntive rispetto a modalità che prevedono apporto cosiddetti *"in kind"* consistenti ordinariamente nel costo del personale che partecipa alla realizzazione dei progetti il cui costo viene riconosciuto nell'ambito del budget di progetto.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 5.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 2, lettera c)

Tale disposizione prevede il sostegno finanziario di progetti culturali rivolti a persone con disabilità, anziani, minori e comunità fragili, nonché progetti continuativi sviluppati in contesti socialmente complessi e iniziative integrate con le politiche sociali e sanitarie, in grado di produrre effetti duraturi sul benessere e sull'inclusione.

Per l'attuazione di tale intervento è previsto l'utilizzo di risorse comunitarie di euro 500.000, stanziato nell'ambito della dotazione complessiva di euro 10.000.000 dell'Azione 1.3.4 "Imprese culturali e creative" del Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) 8818 del 28 novembre 2022 e s.m.i..

Nello specifico, a fronte della dotazione complessiva dell'Azione 1.3.4 di euro 10.000.000, stanziata nel piano finanziario del PR FESR 2021-2027, approvato in ultimo con DGR n. 13 del 15 gennaio 2026, ad oggi risultano essere state utilizzate risorse per euro 6.747.240,06.

comma 2, lettera d)

La disposizione in oggetto disciplina l'intervento di promozione della cultura creativa da parte della Regione Umbria, mediante il finanziamento di:

- iniziative espositive, convegni, pubblicazioni editoriali e multimediali e manifestazioni di valore scientifico e culturale, anche a carattere sperimentale;
- progetti di divulgazione della scienza, delle materie STEAM e dell'innovazione tecnologica;
- iniziative volte a promuovere metodologie innovative di didattica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti artistici, digitali e multimediali, favorendo il raccordo tra il mondo della scuola, della ricerca, della produzione culturale e delle imprese creative.

L'onere finanziario annuo derivante da tale disposizione, a carico del bilancio regionale, è stimato in euro 35.000,00 annui.

L'onere finanziario annuo derivante da tale disposizione è stato stimato sulla base dei seguenti parametri derivanti da valutazioni del costo medio di progetti della medesima natura promossi a livello regionale di natura sperimentale dalle istituzioni scolastiche di istruzione del primo e secondo ciclo:

- costo organizzazione convegno annuale euro 2.000
- costo medio dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche euro 3.500 comprendenti costo dei docenti esterni ed interni e materiali specifici;
- riconoscimento spese generali di progettazione ed amministrazione nel limite del 20% di ciascun progetto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze sono riportate nella tabella che segue:

Tipologia iniziativa	Numero	Costo unitario	Spese generali 20%	Totale
Iniziativa di divulgazione/convegno	1	1.500	0	1.500
Progetti istituzioni scolastiche	8	3.500	700	33.600
Totale	9			35.100

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 35.100 arrotondato ad euro 35.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 2, lettera e)

La disposizione in oggetto disciplina l'erogazione di contributi annuali a favore delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.O.M.S) finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali e ricreative aperte alle comunità, progetti di valorizzazione della memoria storica e del patrimonio documentale, nonché azioni di trasmissione dei valori della solidarietà, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della vigente l.r. n. 9/2000.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 15.000.

La stima degli oneri relativi alla disposizione in oggetto è determinata come segue:

- numero delle S.O.M.S. operanti in Umbria al 31 dicembre 2025 n. 3 come da rilevazione dal sito internet della FIMIV Federazione Italiana della Mutualità Integrativa e Volontaria;
- valore medio dei programmi iniziative/programmi promossi da ciascuna SOMS umbra euro 7.000
- contributo medio regionale alle iniziative/programmi 70%

Soggetti	Numero	Costo medio iniziative/programmi	Contributo regionale medio 70%	Totale
S.O.M.S.	3	7.000	4.900	14.700

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 14.700 arrotondato ad euro 15.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 33**comma 3, lettera a)**

L'intervento disciplinato prevede il finanziamento di azioni di coordinamento, messa in rete e rafforzamento dei principali soggetti del sistema regionale dell'arte contemporanea (spazi espositivi, centri di produzione, soggetti curatoriale, reti informali).

Con tale intervento sono finanziate attività afferenti una programmazione condivisa quali tavoli di lavoro, incontri di coordinamento, attività di mappatura e azioni di visibilità comune.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 5.000,00.

La quantificazione è stata determinata valutando i costi di acquisizione di servizi specialistici sul mercato per la programmazione e gestione tecnico operativa, elaborazione di report e documenti di programmazione sintetici inerenti i lavori dei tavoli di coordinamento regionale a supporto delle attività dei servizi regionali competenti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 5.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 3, lettera b)

L'intervento disciplinato prevede il sostegno a progetti e iniziative, anche espositive, dedicate alla creatività giovanile, con particolare attenzione alla produzione artistica di autori di età non superiore a trentacinque anni, all'innovazione espressiva e alla residenzialità degli artisti, intesa come periodo temporaneo di ricerca, produzione e relazione con un contesto territoriale.

L'intervento previsto dalla norma si configura come intervento sperimentale, flessibile, di piccola scala, orientato a sostenere forme leggere di residenzialità artistica.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 35.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base:

- della spesa sostenuta per analoghe finalità nell'ambito di residenze degli artisti finanziate dalle Regione Umbria;
- ipotizzando di finanziare ciascun anno da 5 a 7 progetti di creatività giovanile o micro-residenze;
- stima dei costi afferenti ospitalità di 5 persone per una settimana euro le diverse tipologia di spese oggetto del finanziamento (costi di ospitalità, tutoraggio, produzione e esposizioni e restituzioni pubbliche).

Numero iniziative creatività	Costo medio ospitalità 5 persone per 5 giornate per progetto	Tutoraggio euro 200 giornaliero per 5 giornate a progetto	Spese per materiali di consumo e varie 20% per ciascun progetto	Costi di gestione per organizzazione e gestione esposizioni e performance pubbliche per progetto	Totale
7	2.500	1.000	700	800	35.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 35.000 è assicurata dalle risorse del Fondo cultura

comma 3, lettera c)

La presente disposizione disciplina l'intervento di innovazione architettonica e paesaggistica finalizzata alla qualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai contesti periferici, fragili o in trasformazione.

In particolare, nell'ambito di tale intervento si stima potranno essere finanziate annualmente le seguenti attività, complementari e strategiche rispetto alle politiche di rigenerazione urbana e territoriale:

- n. 1 analisi o studi preliminari del costo medio stimato di euro 15.000;
- interventi pilota di piccola scala anche attraverso installazioni temporanee euro 5.000

Iniziativa	Numero	Costo
Studi preliminari	1	15.000
Interventi pilota/installazioni temporanee	1	5.000
Totale		20.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di euro 20.000 è assicurata dal Fondo cultura.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 4

La disposizione in oggetto disciplina l'intervento di promozione da parte della Regione Umbria dell'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, che prevede la destinazione di una quota parte del costo complessivo di costruzione di nuovi edifici pubblici, alla realizzazione di opere d'arte, intese come abbellimento degli edifici stessi.

Considerando che la Regione Umbria di recente non ha realizzato nuove costruzioni di edifici pubblici si ritiene in ogni caso congrua l'ipotesi di prevedere annualmente un importo non superiore ad euro 10.000 per le predette finalità.

La copertura finanziaria dell'onere annuo previsto di euro 10.000 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 34**comma 3**

Tale disposizione prevede il sostegno finanziario alle Imprese culturali e creative, individuate al comma 1 dell'articolo in oggetto, in conformità alla norma statale di cui all'art. 25 L.206/2023.

In particolare, il sostegno finanziario è attuato mediante:

- finanziamenti di misure specifiche di accompagnamento, formazione e capacitazione (comma 3, lettera a);
- contributi e incentivi alle imprese (comma 3, lettera b).

Per l'attuazione degli interventi normati al comma 3 dell'articolo 34 è previsto l'utilizzo di risorse comunitarie di euro 2.000.000, stanziato nell'ambito della dotazione complessiva di euro 10.000.000 dell'Azione 1.3.4 "Imprese culturali e creative" del Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) 8818 del 28 novembre 2022 e s.m.i..

Nello specifico, a fronte di una dotazione complessiva di euro 10.000.000 dell'Azione 1.3.4 prevista nel piano finanziario del PR FESR 2021-2027, approvato in ultimo con DGR n. 13 del 15 gennaio 2026, ad oggi risultano essere state utilizzate risorse per euro 6.747.240,06.

Articolo 35

L'articolo 35 al comma 1 disciplina l'intervento regionale di promozione e sostegno di progetti finalizzati al riuso culturale e sociale di spazi dismessi o sottoutilizzati e la rigenerazione dei cosiddetti attrattori culturali, mediante l'attivazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati.

comma 2, lettera a)

La disposizione in oggetto disciplina l'intervento di riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati mediante attività artistiche, culturali e sociali finalizzate a riattivare spazi dismessi e inutilizzati, con particolare attenzione a quelli collocati in contesti periferici e nei borghi della Regione, attraverso palinsesti culturali, attività di residenze artistiche, laboratori, iniziative di partecipazione e mediazione culturale, nonché azioni di animazione territoriale che coinvolgono varie fasce di popolazione cittadina volte a restituire funzione e fruibilità pubblica agli spazi, rafforzando la coesione sociale e la vitalità dei contesti locali.

L'onere finanziario determinato dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 260.000,00.

La quantificazione dell'onere è stata determinata tenuto conto:

- della spesa storica media annua sostenuta da altre Regioni per interventi analoghi di rigenerazione urbana a base culturale, compresa tra euro 30.000 e 60.000 per ciascun progetto finanziato;
- ipotizzando di finanziare annualmente un numero massimo di interventi pari a 5.

La copertura finanziaria dell'onere annuo previsto di euro 260.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 2, lettera b)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione prevede l'intervento di concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il recupero e la trasformazione e l'ammodernamento di spazi aperti al pubblico.

Per l'attuazione di tale intervento è previsto l'utilizzo di risorse comunitarie di euro 5.400.000, stanziato nell'ambito della dotazione complessiva di euro 8.400.000 di cui all'Azione 4.6.1 «Riqualificare i luoghi del territorio per una migliore inclusione, innovazione e sostenibilità» del Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) 8818 del 28 novembre 2022 e s.m.i..

La programmazione regionale delle risorse di euro 5.400.000 è stata disposta con DGR 1343/2025, mediante l'individuazione di criteri e modalità per l'emanazione di un Avviso pubblico previsto nell'anno corrente, finalizzato a sostenere interventi in campo culturale capaci di integrare l'offerta istituzionale, promuovendo la rigenerazione e la rivitalizzazione del patrimonio, dei luoghi della cultura e di altri spazi pubblici o ad uso pubblico, a fini culturali. La relativa spesa sarà sostenuta nell'ambito della programmazione comunitaria assicurando coerenza tra gli strumenti di programmazione europea e gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

Per gli anni successivi, tali spese saranno inserite nell'ambito dei successivi cicli della programmazione comunitaria o nazionale con fondi FSC.

Articolo 37

Il comma 1, alle lettere a) b), dispone interventi in ambito dello spettacolo dal vivo di cui alla vigente l.r. n.17/2004, già finanziate per euro 400.000,00 nel bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 720.000,00 alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1, capitoli di spesa 00990_S-A0990_S -B0990_S. Tale stanziamento concorre anche al finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 13 della presente legge e, alla sua entrata in vigore, confluisce nel Fondo cultura.

comma 1, lettera a)

Tale disposizione disciplina il finanziamento di progetti di produzione e ospitalità nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo, di elevato livello qualitativo e rilevanza regionale.

L'onere finanziario determinato dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 680.000,00 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base:

- della spesa storica sostenuta annualmente dalla Regione Umbria, ai capitoli di spesa 00990_S-A0990_S -B0990_S, con riferimento ai seguenti parametri di stima che considerano un incremento della numerista dei soggetti beneficiari e del valore dei programmi di attività:
- Numero medio soggetti beneficiari 32
- Valore medio stimato programma di attività rilevato sulla base delle pratiche consolidate del settore e delle precedenti istruttorie regionali, comprensivi di personale artistico e tecnico, costi di allestimento e produzione, periodi di prova e residenza, comunicazione e promozione, circuitazione regionale e ospitalità euro 35.000;
- Contributi medio unitario per programma di attività 60% ,

Numero beneficiari	Valore medio programmi di attività	Contributo medio unitario	Totale
32	35.000	60%	672.000

La stima complessiva di euro 672.000 viene arrotondata ad euro 680.000.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di 680.000,00 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 1, lettera b)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione prevede contributi regionali a favore delle Residenze Artistiche, quali spazi professionali attrezzati, dedicati alla creazione, alla ricerca e allo sviluppo di progettualità artistiche.

L'obiettivo di tale intervento è di rafforzare un modello capace di sostenere la ricerca e la produzione artistica, favorire la circolazione delle competenze e promuovere la relazione tra artisti e comunità territoriali, valorizzando la qualità progettuale, l'innovazione dei linguaggi e la capacità delle strutture ospitanti di operare come centri di produzione culturale diffusa.

Le Residenze sono riconosciute e finanziate a livello nazionale attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo e sostenute tramite Accordi di programma basati sul principio del cofinanziamento; in tal senso il contributo regionale si configura quale cofinanziamento regionale rispetto alle risorse statali assegnate dal Ministero della Cultura.

Allo stato attuale tale intervento è finanziato da quota parte dello stanziamento di cui al capitolo di spesa B0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.";

L'onere finanziario determinato dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 160.000 annui.

La quantificazione è stata determinata sulla base:

- della spesa sostenuta nell'anno 2025 per tale intervento, di euro 120.000,00,
- del costo medio annuo dei progetti,
- della necessità di garantirne la continuità operativa e della possibilità di attivare risorse statali tramite gli Accordi di programma;
- della necessità di assicurare per l'attuazione di programmi un cofinanziamento regionale di maggiore importo in considerazione del trend di riduzione delle assegnazioni ministeriali per garantire livelli di attività omogenei nel corso del tempo.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di 160.000 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 1, lettera c)

Tale disposizione disciplina l'intervento di formazione professionale specialistica, attuato mediante workshop, percorsi brevi e azioni di aggiornamento delle competenze artistiche, tecniche e organizzative, rivolti a operatori professionali dello spettacolo dal vivo.

La quantificazione degli oneri è stata stimata sulla base dei seguenti parametri:

- numero annuo di interventi formativi 2;
 - durata media di ciascun intervento formativo 20 ore;
 - utilizzo degli importi di costi unitari indicati nel Regolamento UE 1676/2023 per operazioni riguardanti l'erogazione di attività formative rivolte a persone occupate pari ad euro 24,27 ora allievo onnicomprensive di ogni onere;
 - numero partecipanti ad ogni percorso formativo 15;
- riportate nella tabella che segue:

Numero interventi formativi	Durata standard interventi formativi in ore	Costo unitario orario per allievo ex reg. UE 1676/2023	Numero partecipanti per ciascun intervento formativo	Totale costo in euro
2	20	24,27	15	14.562

L'onere finanziario stimato per l'attuazione della disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale stimato in euro 14.562,00 viene arrotondato a 15.000 euro annui.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di 15.000,00 è assicurata dal Fondo cultura.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1, lettera d)

Tale disposizione disciplina interventi di conservazione, studio e prima valorizzazione del patrimonio e del repertorio regionale dello spettacolo dal vivo, configurati come micro-progetti di catalogazione, documentazione o valorizzazione del repertorio stesso, senza costituire interventi di produzione diretta o di gestione archivistica.

L'onere finanziario determinato dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 6.700,00 annui.

La quantificazione dell'onere è congrua tenuto conto:

- dei costi medi di catalogazione e descrizione documentaria, di circa euro 4 -5 euro a pagina oltre IVA, riferiti a materiali librari e archivistici moderni;
- dei costi di documentazione audiovisiva degli spettacoli, compresi tra euro 800 e 1.500 per ciascun intervento, riferiti a riprese audio e video, montaggio base e consegna dei materiali in formato digitale a fini di conservazione e studio;
- dei costi di progettazione e organizzazione di archivi digitali o cartacei, riferiti ad attività di selezione dei materiali, strutturazione dei contenuti, predisposizione di supporti per la consultazione e prime azioni di valorizzazione (presentazioni pubbliche, materiali divulgativi). Tali costi sono di entità esigua rispetto al totale dei costi afferenti l'intervento in oggetto;
- dell'utilizzo di sedi già esistenti e adeguate alla fruizione del patrimonio documentale, quali archivi, biblioteche, istituti culturali o spazi regionali.

La copertura finanziaria dell'onere annuo di 6.700 è assicurata dal Fondo cultura.

comma 1, lettera e)

Tale disposizione disciplina la promozione della cultura musicale bandistica e corale, riconoscendo tali pratiche quali espressioni della tradizione musicale diffusa ai sensi della vigente l.r. n.9/2004, mediante il finanziamento da parte della Regione di attività afferenti la formazione musicale di base e di manifestazioni di rilevanza regionale.

Per l'attuazione di tale intervento è previsto un onere annuo di euro 45.000,00, sulla base della spesa già autorizzata nel bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi della vigente legge l.r. n.9/2004.

La copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028, al capitolo di spesa B1000_s "Spese per la promozione della cultura musicale bandistica e corale. l.r. 05/07/2004, n.9.", pari ad euro 45.000,00 annui.

Gli stanziamenti iscritti al capitolo B1000_s, con l'entrata in vigore del presente disegno di legge, confluiscono nel Fondo cultura.

comma 1, lettera g)

Tale disposizione prevede il riconoscimento e il finanziamento da parte della Regione dei "live club", quali luoghi dello spettacolo dal vivo dedicati in via prevalente alla musica contemporanea dal vivo, con particolare riferimento alla musica originale, alle nuove produzioni, ai linguaggi innovativi e alle espressioni emergenti, ivi comprese le musiche rock, pop, jazz, elettroniche, sperimentali e di ricerca. Tali spazi sono riconosciuti come ambiti fondamentali per la produzione, la circuitazione e la fruizione dello spettacolo dal vivo, per lo sviluppo dei talenti, l'accesso delle giovani generazioni alla cultura e il rafforzamento delle filiere musicali e creative sul territorio regionale.

L'intervento regionale consente di attivare un intervento selettivo a favore di un numero limitato di spazi, con contributi mirati alla continuità della programmazione di musica dal vivo e alla qualificazione delle attività, in coerenza con la dimensione del sistema regionale.

L'onere finanziario determinato dalla disposizione in oggetto, a carico del bilancio regionale, viene stimato in euro 25.000,00 annui, quantificato sulla base dei seguenti parametri:

- n. live club beneficiari nella forma di impresa o di soggetti associativi pari 5;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- costo medio di un programma di attività originale che preveda almeno 15 spettacoli di musica contemporanea euro 10.000
- contributo medio unitario pari al 50% dei costi

Le stime sono riportate nella tabella che segue:

Numero Live Club beneficiari	Importo medio programma attività	Percentuale contributo	di	Totale contributi
5	10.000	50%		25.000

La copertura finanziaria dell'onere annuo di 25.00,00 è assicurata dal Fondo cultura.

Articolo 41 (Norma finanziaria)

La norma dispone il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge e la relativa copertura finanziaria nel bilancio regionale.

Al **comma 1** si prevede l'istituzione del Fondo cultura per il finanziamento delle spese relative a tutti gli interventi disciplinati nella presente legge ad eccezione di quanto disposto ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. La dotazione finanziaria prevista per tale Fondo è di euro 3.206.500,00 nell'anno 2026 e di euro 2.956.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.

Al **comma 2** viene prevista la copertura finanziaria del suddetto Fondo per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2027-2028, con risorse regionali:

- a) per euro 1.706.500,00 nell'esercizio 2026 e per euro 1.456.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mediante riduzione delle risorse finanziarie già previste alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028 per il finanziamento delle disposizioni legislative regionali abrogate con la presente legge;
- b) per euro 1.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, mediante utilizzo delle risorse accantonate al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028 (capitolo 06120_S).

Con riferimento alle risorse già previste nel bilancio regionale di cui al comma 2, lettera a), si riporta nella seguente tabella riepilogativa il raccordo delle stesse con le disposizioni di cui alla presente legge regionale e gli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa, ivi indicati, che confluiscono nel Fondo cultura:

Tabella 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

			Stanzamenti Bilancio di previsione 2026-2028			
Norma DDL	Intervento: descrizione oggetto	Riferimenti della legge regionale vigente	Capitolo di spesa	2026	2027	2028
art.13	Manifestazioni culturali di rilevante interesse - Fondo cultura	L.R. 6.08.04 N.17	00990_S, A0990_S, B0990_S	320.000,00	320.000,00	320.000,00
art.17 comma 3	Festa dei ceri di gubbio - Fondo cultura	L.R.25.01.12 N.1	05229_S	40.000,00	40.000,00	40.000,00
art.17 comma 4	Rievocazioni storiche -Fondo cultura	L.R.31.07.24 N.11	05223_S A5223_S	100.000,00	100.000,00	100.000,00
art.17 comma 8	Infiorate artistiche - Fondo cultura	L.R.19.09.24 N.15	05220_S	30.000,00	30.000,00	30.000,00
art. 19 comma 3	Archeologia industriale- Fondo cultura	L.R. 20.03.2013 N. 5	A0996 e 00996			
art. 24 comma 3 lettera a)	Istituti e luoghi di cultura- Fondo cultura	L.R.22.12.03 N.24 (Musei), L.R.3.05.90 N.37 (Biblioteche e Archivi), L.R. 14.12.07 N. 34 (Ecomusei)	00983_S, A0983_S, D0983_S; F0983_S; H0983_S; 00999_S, 01001_S, B1001_S, 01002_S, A1002_S, 01003_S, A1003_S, B1003_S	316.500,00	316.500,00	316.500,00
art. 30 comma 2	Archivio regionale- Fondo cultura	L.R.3.05.90 N.37	B1019_S	10.000,00	10.000,00	10.000,00
art. 31 comma 2	Partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.- Fondo cultura	L.R.3.05.90 N.37	00986_S	445.000,00	195.000,00	195.000,00
art. 31 comma 3	Umbrialibri - Fondo cultura	L.R.3.05.90 N.37				
art. 32 comma 2 lettera e)	S.O.M.S- Fondo cultura	L.R. 27.01.00 N. 9	02875_S			
Art.37 comma 1 lettera a), b)	Produzione e ospitalità; Residenze Artistiche	L.R. 6.08.04 N.17	00990_S, A0990_S, B0990_S	400.000,00	400.000,00	400.000,00
art.37 Comma 1 lettera e)	Manifestazioni bandistiche e corali di rilievo nazionale e internazionale - Fondo cultura	L.R.5.07.04 N.9	B1000_S	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE				1.706.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00

Il **comma 3** dispone l'imputazione del Fondo cultura alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

La presente disposizione è attuata mediante l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nel bilancio regionale 2026-2028 o con l'integrazione della descrizione dei capitoli di spesa già esistenti, elencati nella Tabella 1, inserendo il riferimento alla presente legge.

Il **comma 4** dispone la copertura finanziaria dell'intervento normato all'articolo 11 della presente legge, con risorse regionali già stanziare per euro 149.685,86 nel bilancio di previsione 2026-2028, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti", al capitolo di spesa L0700_S "Spese per implementazione, sviluppo e gestione di sistemi e procedure informatiche". La spesa in oggetto è di natura ricorrente e obbligatoria.

Il **comma 5** dispone il concorso al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione Umbria per Programmi, Interventi, Azioni, in ambito culturale, quali quelli di cui agli articoli 24 comma 3 lettera b); 32 comma 1 lettera c); 34 comma 3 lettere a), b); 35 comma 1 lettera b).

Il **comma 6** dispone l'allocazione in bilancio delle somme derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 23.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il **comma 7** rinvia alla legge di bilancio la quantificazione per gli anni successivi a quelli di riferimento del Bilancio regionale 2026-2028 del Fondo cultura di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Articolo	comma	lettera	Tipologia Attività/Intervento	Entrata/Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
							2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
					o=obbligatorio c=continuativa	c=corrente k=capitale							MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1	MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1	MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1
11			Gestione Portale della cultura	S	o	c	149.685,86	149.685,86	149.685,86	-	-	-	MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1	MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1	MISSIONE 01, PROGRAMMA 08, TITOLO 1
5	1	o	Attribuzione di premi - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
12	1		Commissioni valutazione istanze - Fondo cultura	S	c	c	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
13			Manifestazioni culturali di rilevante interesse - Fondo cultura	S	c	c	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
15			Osservatorio regionale per la cultura e la creatività - Fondo cultura	S	c	c	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	2		Promozione dell'alta cucina, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale - Fondo cultura	S	c	c	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	3		Festa dei ceri di Gubbio - Fondo cultura	S	c	c	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	4		Rievocazioni storiche - Fondo cultura	S	c	c	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	8		Infiorate artistiche - Fondo cultura	S	c	c	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	11		Quintana - Fondo cultura	S	c	c	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
17	12		Gruppi folkloristici - Fondo cultura	S	c	c	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
18	1		Promozione culturale dei beni paesaggistici - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
19	3		Archeologia industriale - Fondo cultura	S	c	c	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
20	1		Ville e dimore storiche, parchi e giardini - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
21	1		Valorizza patrimonio unesco - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
22	1		Attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali - Fondo cultura	S	c	c	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
23	2		Collezioni di proprietà regionale - Fondo cultura	S	c	c	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
24	3	a	Istituti e luoghi di cultura - Fondo cultura	S	c	c	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
30	2		Archivio regionale - Fondo cultura	S	c	c	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
31	2		Partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali - Fondo cultura	S	c	c	350.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
31	3		Umbrialibri - Fondo cultura	S	c	c	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
31	5		Librerie indipendenti - Fondo cultura	S	c	c	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Articolo	comma	lettera	Tipologia Attività/Intervento	Entrata / Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					on obbligatoria o continuativa	corrente o capitale	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
32	1		Promozione e organizzazione di eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale - Fondo cultura	S	c	c	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
32	2	a	Mostre e celebrazioni - Fondo cultura	S	c	c	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
32	2	b	Partecipazione a programmi e scambi culturali regionali, nazionali ed internazionali - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
32	2	d	Promozione creatività artistica, culturale e scientifica, con priorità ai giovani - Fondo cultura	S	c	c	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
32	2	e	S.O.M.S. - Fondo cultura	S	c	c	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
33	3	a	Arte contemporanea, architettura e design - Fondo cultura	S	c	c	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
33	3	b	Progetti di creatività giovanile e residenzialità - Fondo cultura	S	c	c	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
33	3	c	Innovazione architettonica e paesaggistica - Fondo cultura	S	c	c	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
33	4		Progetti di arte pubblica - Fondo cultura	S	c	c	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
35	2	a	Riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati - Fondo cultura	S	c	c	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	a	Produzione e ospitalità nel teatro, danza, musica e circo contemporaneo - Fondo cultura	S	c	c	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	b	Residenze Artistiche - Fondo cultura	S	c	c	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	c	Formazione professionale specialistica nello spettacolo dal vivo - Fondo cultura	S	c	c	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	d	Patrimonio e repertorio dello spettacolo dal vivo - Fondo cultura	S	c	c	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	e	Manifestazioni bandistiche e corali di rilievo nazionale e internazionale - Fondo cultura	S	c	c	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
37	1	g	Live club - Fondo cultura	S	c	c	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	b	LR.3.05.90 n.37	S	c	c				-544.000,00	-294.000,00	-294.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	d	LR.22.12.03 n.24	S	c	c				-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	e	LR.5.07.04 n.9	S	c	c				-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	g	LR.6.08.04 n.7	S	c	c				-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	i	LR.25.01.12 n.1	S	c	c				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	k	LR.31.07.24 n.11	S	c	c				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
40	1	l	LR.19.09.24 n.15	S	c	c				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
41	2	b	"Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese correnti"	S	c	c				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
			Totale oneri finanziari DDL				3.356.185,86	3.106.185,86	3.106.185,86	3.206.500,00	2.956.500,00	2.956.500,00			
			Totale riduzioni di spesa a copertura 2026-2028							-3.206.500,00	-2.956.500,00	-2.956.500,00			
			Saldo netto da finanziare							0,00	0,00	0,00			

<u>Disegno di legge</u>: "Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative".	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE Capo I Disposizioni generali (principi e finalità) Art. 1 (Oggetto e principi) 1. La presente legge, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale, dell'articolo 11 del proprio Statuto, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative della Regione Umbria, gli interventi e le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura di propria competenza, la promozione e diffusione dell'offerta culturale e dello spettacolo, la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa e la rigenerazione territoriale a base culturale. 2. La Regione Umbria riconosce la cultura come bene comune e diritto fondamentale di cittadinanza, e come strumento per lo sviluppo sociale, economico, del benessere e della qualità della vita della comunità, nonché come elemento essenziale per la promozione del dialogo tra le persone e i popoli. 3. La Regione incoraggia, nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ottobre 2005 (CETS n. 199), ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), la formazione e le attività di "comunità di eredità culturale" impegnate a sostenere e a trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale (materiale e immateriale) nel quale si identificano.

4. Le azioni previste dalla presente legge sono improntate ai seguenti principi:

- a) libertà di espressione, sussidiarietà, pluralismo culturale e leale collaborazione;
- b) partecipazione dei singoli, delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche culturali della Regione;
- c) parità di condizioni e opportunità, nella fruizione e nella partecipazione alla vita culturale regionale, per tutte le persone, in forma individuale e associata;
- d) riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
- e) valorizzazione della creatività giovanile e dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
- f) valorizzazione dell'identità regionale culturale, artistica, storica, delle specificità dei singoli territori, del paesaggio e delle tradizioni locali e popolari;
- g) equità territoriale attraverso un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
- h) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura e promozione della managerialità in ambito culturale;
- i) sostenibilità ambientale delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attività culturali;

j) riconoscimento della dignità del lavoro culturale e creativo, quale presupposto fondamentale per la qualità dell'offerta culturale, la sostenibilità del sistema e il pieno esercizio dei diritti culturali;

k) promozione della cultura del dialogo, della convivenza civile e della pace, quali valori fondanti della comunità regionale.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione della conoscenza, valorizzazione e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche di natura religiosa, presente sul territorio della Regione Umbria, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini con background migratorio;

b) promozione della filiera della creazione contemporanea, della ricerca e della sperimentazione nel settore culturale al fine di far emergere delle proposte culturali di alto livello qualitativo;

c) promozione degli spazi dedicati alla cultura e alle attività di spettacolo;

d) promozione della diffusione delle nuove tecnologie e culture multimediali emergenti e dell'innovazione per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea dell'Umbria;

e) educazione alle arti, alla lettura e alle attività culturali e loro promozione, anche quale strumento di crescita personale e di sviluppo delle relazioni umane;

f) riconoscimento e promozione delle tradizioni popolari;

g) promozione dell'integrazione tra

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituti e luoghi della cultura, la loro organizzazione in reti e sistemi e l'aggregazione anche temporanea tra soggetti del mondo culturale; h) sostegno ai processi di integrazione con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di cittadini e cittadine con background migratorio; i) promozione di pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione; j) qualificazione delle professionalità operanti nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, con attenzione alla continuità tra percorsi di studio, orientamento e la professione; k) rafforzamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, della funzione di ausilio e supporto informativo finalizzata a favorire una gestione più semplice da parte di cittadini e imprese delle procedure amministrative concernenti attività e beni culturali; l) Valorizzazione del lavoro culturale attraverso l'adozione di protocolli in base ai quali i soggetti beneficiari dei contributi si impegnano a rispettare integralmente le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; m) rafforzamento dell'imprenditoria culturale e creativa nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali; n) promozione del volontariato in ambito culturale e dello spettacolo, con un ruolo di supporto agli operatori	
--	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

qualificati e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite;

o) integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale con particolare riferimento agli interventi di promozione del turismo, del territorio, dell'artigianato, del cinema e dell'audiovisivo, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di istruzione e formazione, della salute e del welfare, dello sviluppo economico e dell'urbanistica;

p) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali e dello spettacolo;

q) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze oggetto della presente legge;

r) partecipazione a programmi di partenariato e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio umbro.

Art. 3

(Accessibilità universale alla cultura)

1. La Regione, per quanto di competenza, promuove, sostiene e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità agli istituti e luoghi della cultura e agli eventi culturali, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, sensoriali, relazionali e psichiche di ogni persona.

2. La Regione, per quanto di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competenza, promuove e favorisce la frequentazione degli istituti e luoghi della cultura e la partecipazione agli eventi culturali da parte delle persone, delle famiglie e, in particolare, dei minori, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche.

3. La Regione promuove la formazione del personale che opera negli istituti culturali e negli eventi culturali sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità e la cui partecipazione potrebbe essere inficiata da ostacoli di qualsiasi natura.

4. La Regione promuove la collaborazione mirata all'accessibilità culturale tra soggetti pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore, e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

5. La Regione riconosce il diritto delle persone con disabilità, e di persone rappresentanti di minoranze e di comunità marginalizzate e/o razzializzate alla partecipazione attiva e al protagonismo all'interno della programmazione e produzione artistica e culturale.

Art. 4
(Ambiti)

1. Gli ambiti di intervento corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 2, in particolare, sono:

- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico, documentario e bibliografico, e quelli relativi al patrimonio di archeologia industriale;
- b) istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità così come previsto dall'articolo 102, comma 2 e dall'articolo 112, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 e loro articolazione in sistema o reti organizzate quali biblioteche, archivi storici, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, teatri storici e altri luoghi dello spettacolo;

c) siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, incluse le rievocazioni storiche e i siti riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

d) promozione della lettura, sia analogica che digitale, e dell'editoria indipendente;

e) attività culturali ed educative realizzate da enti pubblici e privati, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio o ricerca, da imprese culturali e da associazioni senza fine di lucro che operano nei vari settori della cultura (incluso il welfare culturale e la rigenerazione urbana a base culturale) e da loro aggregazioni a livello regionale;

f) attività di spettacolo dal vivo, iniziative di sviluppo delle arti performative e della creatività artistica contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale.

2. Per tutti gli ambiti di intervento sono previste attività di studio e ricerca per la valorizzazione, divulgazione ed esposizione del patrimonio storico, artistico e culturale, delle attività editoriali,

nonché di quelle che favoriscono la formazione, l'ingaggio e la partecipazione del pubblico.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione e secondo le normative vigenti, in linea con le finalità di cui all'articolo 2 e negli ambiti di cui all'articolo 3 della presente legge:

- a) esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento territoriale e di monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo;
- b) esercita un coordinamento territoriale attraverso un calendario unificato degli eventi di particolare rilevanza regionale e il monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo attraverso l'osservatorio regionale di cui all'articolo 15;
- c) promuove l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;
- d) sostiene le iniziative di cui alla presente legge, anche mediante la concessione di contributi, in funzione delle risorse disponibili regionali, nazionali ed europee;
- e) sostiene iniziative volte all'adeguamento e all'innovazione tecnologica, dei luoghi dello spettacolo e della cultura, anche al fine di incrementarne la sostenibilità;
- f) promuove e coordina progetti per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze della fruizione culturale e della lettura;
- g) esercita funzioni amministrative inerenti al Sistema regionale degli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituti della cultura, alla promozione di servizi e attività culturali e dello spettacolo, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

h) concorre, con gli organi statali competenti, alla definizione di livelli di qualità degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza, in particolare esercitando le funzioni di Organismo regionale di accreditamento per il Sistema museale nazionale di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

i) promuove e coordina interventi di salvaguardia e prevenzione dei rischi del patrimonio culturale nonché di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 42/2004;

j) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e può acquisire beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 42/2004;

k) partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale e promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, operando per promuovere l'integrazione delle loro attività a livello nazionale e internazionale;

l) promuove la diffusione della conoscenza dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo nel contesto nazionale ed internazionale;

m) promuove la conoscenza, la documentazione e la catalogazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del patrimonio culturale e l'accesso alle relative banche dati e risorse digitali. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali ed internazionali favorendone l'interoperabilità;

n) sostiene iniziative volte alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo per l'infanzia e la gioventù, nonché promuove la formazione e l'avvicinamento delle giovani generazioni alle discipline artistiche in ambito musicale, bandistico e corale, teatrale, di circo contemporaneo, arte di strada e di performance d'arte contemporanea;

o) attribuisce premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese e organizzazioni, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

2. Con riferimento al comma 1 lettera o) la Regione può avvalersi di commissari individuati con propria deliberazione tra esperti del settore culturale e rappresentanti istituzionali.

Art. 6

(Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i privati)

1. La Giunta regionale, anche al fine di valorizzare forme di cooperazione strutturali o funzionali:

a) elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e dello

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spettacolo e i loro sistemi.

b) promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della Cultura, con altre amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del d.lgs. 42/2004;

c) può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con riguardo ai beni culturali di loro proprietà ed alla promozione delle attività culturali ad essi connesse;

d) promuove rapporti con istituti internazionali di cultura e cooperazione culturale operanti in Italia e con la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Capo II

Programmazione

Art. 7

(Strumenti di programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

- a) l'Atto di indirizzo triennale per la cultura
- b) il Programma operativo annuale per la cultura

2. La Giunta regionale approva l'Atto di indirizzo triennale per la cultura, in coerenza con il Programma di governo e con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali.

3. L'Atto di indirizzo costituisce il presupposto per la definizione degli aspetti settoriali del Documento di economia e finanza regionale (DEFR), ha validità triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in funzione di mutate condizioni di contesto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. L'Atto di indirizzo contiene, in particolare: a) il quadro conoscitivo, le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi generali; b) le finalità generali dell'intervento regionale nei settori e negli ambiti della presente legge e le priorità d'intervento; c) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali; 5. L'Atto di indirizzo individua eventuali azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza ed in particolare con le azioni e gli interventi di promozione del turismo, del territorio, dei suoi prodotti e dell'artigianato, del cinema e della cultura cinematografica, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di istruzione e formazione, salute welfare e sviluppo economico. 6. La Giunta regionale, approva uno o più programmi operativi annuali distinti per ambito, in attuazione dell'Atto di indirizzo, che definiscono per l'anno di riferimento: a) gli obiettivi annuali prioritari in coerenza e attuazione dell'Atto di indirizzo e del DEFR; b) le iniziative dirette della Regione; c) le risorse disponibili e le modalità di finanziamento degli interventi da realizzare a cura degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, anche in forma collaborativa; d) le procedure e i criteri per la redazione dei bandi di finanziamento; e) i criteri per la valutazione dei progetti da realizzare in co-progettazione con gli enti del Terzo settore, con altre amministrazioni, enti e soggetti, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).	
--	--

Art. 8**(Partecipazione)**

1 La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, coprogrammazione e coprogettazione, istituisce uno o più tavoli della cultura (tematici e/o disciplinari) interistituzionali, intesi come sede di consultazione, proposta e confronto con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce le competenze, la composizione, i compiti e le modalità di partecipazione alla redazione dell'Atto di indirizzo per la cultura di cui all'articolo 7. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

2 La Regione istituisce in particolare un Laboratorio creativo, spazio in cui società civile, mondo accademico, e altri enti pubblici e privati si incontrano in formato fisico o telematico, per esplorare e promuovere buone pratiche e politiche di creatività urbana e territoriale con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con i cittadini.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9**(Modalità del sostegno)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, oltre alle iniziative di gestione diretta, la Regione opera mediante:

- a) convenzioni;
- b) bandi e procedure di evidenza pubblica;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) accordi e protocolli; d) partecipazione a programmi e progetti nazionali, comunitari ed internazionali. 2. Le forme di contribuzione per i beneficiari della presente legge possono consistere in: a) contributi in conto esercizio e in conto capitale; Art. 10 (Soggetti destinatari) 1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono: a) enti locali singoli o associati e altri enti pubblici enti ed istituzioni ecclesiastiche e religiose; b) enti ed associazioni ai quali partecipano enti locali, soggetti privati titolari di istituti e luoghi della cultura; c) enti, associazioni e fondazioni, nonché altri soggetti che operano in ambito culturale senza fine di lucro (ETS); d) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; e) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché Università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione Umbria. Art. 11 (Portale regionale) 1. La Regione favorisce l'innovazione tecnologica e digitale per la conoscenza, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 2. La Regione valorizza il patrimonio culturale e le informazioni ad esso relative, anche attraverso il proprio	
---	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Portale che si compone di banche dati informative, alimentate da attività di catalogazione, descrizione e prestito bibliografico

3. Il Portale garantisce l'accesso e la fruizione integrata in rete dei dati pubblicati e costituisce il principale strumento per diffondere la conoscenza, per promuovere luoghi della cultura, le attività, le collezioni ed il patrimonio librario delle biblioteche umbre.

4. Il Portale garantisce la partecipazione della Regione alle reti informative culturali nazionali e internazionali.

Art. 12

(Commissioni valutatrici)

1. Per la valutazione delle istanze e richieste di contributo, la Regione può avvalersi di qualificati esperti delle materie oggetto delle procedure, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprie deliberazioni le modalità di individuazione e nomina degli esperti e/o di istituzione delle commissioni valutatrici.

Art. 13

(Manifestazioni culturali di rilevante interesse)

1. La Giunta regionale, annualmente, delibera le manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale (festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze) organizzate da enti pubblici e privati, volte a promuovere la conoscenza e la diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione di elevato impatto nazionale e internazionale, e ne definisce le modalità di sostegno.

2. Il sostegno regionale consiste nella concessione di contributi in conto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esercizio destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni individuate, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel Programma operativo annuale per la cultura, di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri di selezione e di valutazione delle manifestazioni, tenendo conto della qualità artistica e culturale, della continuità e rilevanza della manifestazione, della capacità di attrazione turistica e della sostenibilità economica e ambientale dell'evento.

Art. 14

(Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi in conto capitale)

1. Gli investimenti, a regia regionale, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
- b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
- c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- d) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
- e) condivisione linee programmatiche tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
- f) cooperazione fra soggetti pubblici e privati;
- g) equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 15 (Osservatorio regionale per la cultura e la creatività) 1. La Direzione regionale competente individua le modalità di attivazione dell'osservatorio regionale per la cultura e la creatività, anche avviando collaborazioni con enti di ricerca pubblici o privati. 2. Le attività di osservatorio sono finalizzate a: a) definire, insieme agli altri osservatori regionali, un protocollo condiviso per la raccolta e la gestione dei dati al fine di garantire informazioni omogenee e comparabili con le altre realtà e pubblicare annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività nel territorio svolgendo il relativo monitoraggio; b) raccogliere, fornire, monitorare ed elaborare dati, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, per supportare la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia; c) coordinare ricerche di mercato finalizzate a una più ampia diffusione delle attività culturali; d) elaborare studi e ricerche, anche in collaborazione con le Università e con altri enti di ricerca della Regione Umbria; e) realizzare ricerche volte a individuare il fabbisogno di nuove figure professionali e verificarne i relativi sviluppi occupazionali; f) valutare l'impatto delle politiche culturali in termini sociali, economici e culturali. TITOLO II BENI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	
---	--

Capo I Beni culturali Art. 16 (Ambiti di applicazione) 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali, come definiti agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004, del proprio territorio, mediante le seguenti azioni: a) sostegno finanziario a progetti per la conoscenza, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e documentale nonché a interventi relativi al patrimonio di archeologia industriale; b) iniziative di studio, ricerca, educazione al patrimonio culturale, di coinvolgimento del pubblico, e di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali Art. 17 (Patrimonio culturale immateriale) 1. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intende, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)), le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi,	
--	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

2. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, nelle sue diverse forme ed espressioni.

3. La Regione, che nel proprio stemma raffigura in forma stilizzata i tre ceri di Gubbio, e riconosce la Festa dei Ceri come la più antica espressione culturale della sua identità regionale, la promuove e la valorizza annualmente con finanziamenti regionali destinati al Comune di Gubbio sulla base di "progetti condivisi con l'insieme delle Istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri". L'importo del finanziamento è fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

4. La Regione, in armonia con la normativa nazionale vigente, riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali eventi pubblici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della memoria collettiva di un territorio, inclusi i saperi e le prassi del periodo storico di riferimento, mediante rappresentazioni sceniche e l'impiego di elementi storicamente accurati e fondati su attendibili evidenze documentarie. A tal fine è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica. La Giunta regionale con proprio atto, definisce le caratteristiche che gli eventi pubblici devono possedere per essere riconosciuti come manifestazioni di rievocazione storica e i requisiti necessari per le associazioni ai fini dell'iscrizione nel citato elenco regionale.

5. Possono richiedere l'iscrizione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'Elenco di cui al comma 4 le associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti pubblici che, per finalità istituzionali, operano per la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari regionali, purché abbiano organizzato con continuità, per un periodo non inferiore a cinque anni, una manifestazione di rievocazione storica. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco costituiscono requisito per l'accesso ai contributi regionali destinati al sostegno organizzativo, promozionale e comunicativo degli eventi riconosciuti di rilevanza regionale.

6. La Giunta regionale approva annualmente il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, al fine di garantire il coordinamento dell'offerta culturale e la valorizzazione del sistema regionale degli eventi. Per le attività di valutazione, programmazione e proposta, la Giunta si avvale del Comitato regionale delle rievocazioni storiche, composto da esperti e da rappresentanti degli enti interessati, al quale sono attribuite funzioni consultive e propositive, ivi inclusa la definizione del Calendario annuale. La Giunta regionale con proprio atto, definisce altresì, la composizione, la durata e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato.

7. La Giunta regionale con proprio atto, definisce i criteri di ripartizione dei contributi sulla base di parametri oggettivi relativi alla qualità storico-documentaria, alla continuità, al radicamento territoriale, alla capacità di coinvolgimento della comunità e alla sostenibilità organizzativa, tenuto conto delle valutazioni del Comitato di cui al comma 6, stabilisce altresì, le procedure e le modalità di erogazione dei contributi.

8. La Regione riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

immateriale e della creatività delle comunità umbre, in quanto pratiche collettive che coniugano arte, spiritualità, paesaggio e senso di appartenenza, promuovendone l'organizzazione, la realizzazione e la diffusione anche mediante la concessione di contributi annuali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

9. Possono accedere ai contributi i comuni, le associazioni del Terzo settore, le Pro Loco e gli altri soggetti senza fini di lucro che realizzano infiorate artistiche di comprovato valore artistico e culturale e che risultano in possesso dei requisiti definiti dalla Giunta regionale. La Giunta istituisce e aggiorna annualmente il Calendario regionale delle infiorate artistiche e disciplina con proprio atto le modalità di accesso ai contributi e le forme di promozione delle manifestazioni inserite nel Calendario.

10. L'inserimento nel Calendario di cui al comma 9 e la concessione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale sulla base di criteri generali tra cui la qualità artistica e il valore culturale delle opere, il radicamento e la partecipazione della comunità locale, la rilevanza turistica e la sostenibilità organizzativa e ambientale dell'evento.

11. La Regione riconosce la Giostra della Quintana di Foligno quale bene costitutivo del patrimonio culturale immateriale dell'Umbria, espressione identitaria della comunità locale e pratica culturale vivente fondata su ritualità civiche, partecipazione collettiva e trasmissione intergenerazionale di saperi. La Regione sostiene l'Ente Autonomo Giostra per la tutela e la valorizzazione della manifestazione con un contributo annuale il cui importo è fissato dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

12. La Regione riconosce i gruppi folklorici e di tradizione coreutica popolare umbri; sostiene, promuove e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

valorizza la musica e la danza popolare e folklorica quale espressione identitaria e sociale della cultura umbra.

13. L'intervento della Regione è finalizzato a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, favorirne il recupero e la diffusione anche fuori regione, tramite studi, scambi, incontri, pubblicazioni e creazione di un archivio sulle tradizioni musicali coreutiche e folkloriche, anche in collaborazione con istituzioni e comunità locali.

14. I criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti pubblici e privati che realizzano le attività di cui al presente articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Paesaggi culturali)

1. La Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici, a partire da quelli caratterizzanti il territorio, come la fascia olivata, e concorre alla diffusione della cultura del paesaggio in coerenza con i principi della Convenzione europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, in quanto "opere congiunte dell'uomo e della natura" che illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso del tempo, sotto l'influenza di fattori naturali, sociali, economici e culturali.

2. In sede di prima applicazione, la Regione promuove la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico, ambientale o simbolico, finalizzato a individuare, documentare e mappare i contesti territoriali nei quali la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Il censimento di cui al comma 2 costituisce intervento propedeutico all'attuazione delle successive politiche di conservazione, promozione e valorizzazione, ed è realizzato anche mediante l'affidamento a soggetti esterni qualificati, quali Università, enti di ricerca o istituti culturali del territorio.

4. A seguito del censimento, la Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

Art. 19

(Beni di archeologia industriale)

1. La Regione riconosce il patrimonio di archeologia industriale quale parte integrante del patrimonio culturale regionale e ne promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione, quale espressione della storia del lavoro, dell'identità dei territori e delle trasformazioni economiche e sociali della comunità regionale.

2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale è costituito dai beni materiali e immateriali, non più utilizzati per i processi produttivi, che rappresentano testimonianza storica della cultura industriale del territorio regionale. Rientrano in tale definizione, in particolare:

- a) complessi industriali dismessi e relative strutture di servizio e pertinenza;
- b) macchinari, attrezzature e prodotti originali dei processi industriali;
- c) archivi, raccolte librerie e documentarie, inclusi disegni, fotografie e filmati;
- d) collezioni e serie di oggetti legati

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla produzione industriale; e) siti minerari dismessi. 3. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, attività finalizzate: a) allo studio, alla ricognizione e alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale di cui al comma 2; b) alla salvaguardia, conservazione e fruizione pubblica dei beni; c) alla divulgazione, alla didattica e alla trasmissione delle conoscenze, anche alle nuove generazioni; d) alla realizzazione di itinerari culturali e percorsi tematici; e) alla comunicazione e alla promozione culturale e turistico-culturale. 4. Le procedure, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Art. 20 (Ville, dimore storiche, parchi e giardini storici) 1. La Regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs.42/2004, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale. 2. Le attività previste dal presente articolo sono limitate ad azioni di comunicazione istituzionale, informazione e diffusione degli esiti di progetti di valorizzazione già realizzati o in corso di completamento, anche attraverso	
--	--

l'organizzazione di convegni, itinerari culturali, eventi di apertura al pubblico e iniziative di promozione nelle ville, dimore storiche, complessi architettonici e paesaggistici, nonché nei parchi e giardini storici.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di sostegno alle iniziative volte alla promozione di cui al comma 1, nonché le forme di integrazione con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'articolo 26 della presente legge e con le associazioni del settore.

Art. 21

(Patrimonio UNESCO)

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti di eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List), i beni immateriali protetti dall'UNESCO, nonché i siti presenti negli elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO presenti nel suo territorio.

2. A tal fine, la Giunta regionale collabora con i soggetti titolari dei beni iscritti nelle liste di cui al comma 1 per le attività di promozione e può attivare le più opportune misure di indirizzo e sostegno finanziario alle nuove candidature.

Art. 22

(Catalogazione dei beni culturali)

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce e sostiene le attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali, al fine della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione, anche attraverso il Portale regionale di cui all'articolo 11 della presente legge e in collaborazione con

enti di ricerca e istituti del Ministero della Cultura.

Art. 23

(Art Bonus e beni e istituti culturali di proprietà regionale)

1. La Regione promuove la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, anche attraverso la Biblioteca Specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie di cui al comma 4 e la Fonoteca regionale "Oreste Trotta" di cui al comma 3 del presente articolo, cura e valorizza le proprie collezioni mediante la realizzazione di attività dedicate ed attraverso ulteriori acquisizioni

3. L'obiettivo principale della Fonoteca regionale "Oreste Trotta" è quello di promuovere la cultura musicale, l'accesso alla conoscenza e la fruizione di risorse musicali. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dei documenti sonori e del patrimonio bibliografico ad esso correlato, la fornitura di servizi di informazione e ricerca, la promozione e l'organizzazione di attività educative e culturali legate alla musica. La Fonoteca integra le nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti e rendere la musica sempre più accessibile, sviluppa risorse online, utilizza piattaforme digitali per la conservazione e la condivisione di contenuti musicali e promuove l'uso di strumenti digitali per la ricerca e l'apprendimento musicale.

4. La Regione, gestore del Polo regionale SBN (Servizio Bibliotecario nazionale) UM1, ha istituito la Biblioteca Specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie con

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'obiettivo di sostenere lo studio, la ricerca e l'aggiornamento nell'ambito della biblioteconomia, della bibliografia, della bibliologia e delle scienze dell'informazione. La Biblioteca Specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie, denominata ora Biblioteca culturale regionale, raccoglie le pubblicazioni afferenti alle discipline della biblioteca, del libro e dell'informazione, dell'archivistica, della museografia e della museologia, ne cura l'acquisizione (per acquisto, dono o cambio), l'ordinamento, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione.

5. La Regione aderisce alla legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) (cd. Art Bonus), finalizzata al finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di appartenenza regionale o dei quali la Regione sia affidataria. La Regione, con propri atti, individua i beni culturali mobili ed immobili potenzialmente inseribili in progetti di Art Bonus e ne dà ampia diffusione al fine di sollecitare le erogazioni liberali.

6. La Regione, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali di cui al comma precedente si impegna a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio portale istituzionale.

Capo II

Istituti e luoghi della cultura

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 24 (Ambito di applicazione) 1. Ai fini della presente legge sono istituiti e luoghi della cultura quelli definiti dall'articolo 101 del d.lgs. 42/2004 e istituti similari, quali gli ecomusei e gli immobili tutelati destinati a teatri. 2. In osservanza di quanto disposto dall'articolo 101 del d.lgs. 42/2004, gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico; le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. 3. La Regione promuove e sostiene gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni: a) sostegno finanziario ai costi di gestione e ai progetti di musei, ecomusei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici; b) sostegno finanziario a iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità degli istituti e luoghi della cultura per ogni persona, a prescindere dalle condizioni socio-economiche, e con particolare riguardo all'inclusione dei soggetti con disabilità. 4. La destinazione delle risorse di cui al comma 3 avviene secondo criteri definiti dalla Giunta con proprio atto, assicurando priorità ai servizi di accessibilità e coerenza con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'articolo 26. Art. 25 (Diritti del pubblico e degli utenti) 1. Gli istituti e i luoghi della cultura,	
--	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando siano realizzate a fini non commerciali.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

4. Gli istituti e i luoghi della cultura di proprietà di enti pubblici adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti, in modo trasparente, i servizi e la loro modalità di erogazione, gli standard di qualità dei servizi con i relativi indicatori, le procedure di ascolto e di rilevazione della customer satisfaction, la gestione dei reclami, le attività di monitoraggio e il piano di miglioramento dei servizi.

Art. 26

(Sistema regionale degli istituti della cultura)

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli ecomusei, dagli archivi e dalle biblioteche, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

promozione del patrimonio culturale. Promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati.

4. La Regione, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, ecomusei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali.

5. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica e la collaborazione con altre organizzazioni culturali di scala e natura diversa in forma di sussidiarietà e ne sostiene le attività attraverso le misure previste al comma 3 dell'articolo 24.

6. La Giunta regionale con proprio atto definisce il profilo organizzativo e le modalità di partecipazione e funzionamento del Sistema di cui al presente articolo.

Art. 27

(Riconoscimento regionale)

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, definisce con proprio atto i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, ecomusei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata.

2. Il riconoscimento regionale costituisce per i soggetti di cui al comma

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1, requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nel Sistema di cui all'articolo 26 e può determinare l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 28

(Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accREDITAMENTO, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero della Cultura per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore dei musei nazionali dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante

dell'Unione delle Province d'Italia. In relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati.

Capo III

Promozione della lettura e dell'editoria regionale

Art. 29

(Piano della lettura e Patti locali)

1. La Giunta regionale, aderisce ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2 della legge 15/2020, che costituisce il documento di riferimento per la redazione del Piano regionale in materia di politiche di promozione della lettura, incluso nell'Atto di indirizzo, di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il tavolo istituito ai sensi dell'articolo 8, definisce priorità di intervento, obiettivi, azioni strategiche del Piano regionale di cui al comma 1, nonché gli schemi dei Patti triennali per la lettura (regionale e locali) che ne costituiscono gli strumenti attuativi.

3. I Patti locali per la lettura vengono sottoscritti prioritariamente dagli enti locali, dai distretti sanitari e dalle scuole e sono aperti alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici o privati operanti sul

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

territorio interessati alla promozione della lettura. I Patti locali, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15/2020 e dal Piano regionale per la lettura, e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali e a migliorare le competenze di lettura (sia analogica che digitale). Per l'attuazione di questi interventi gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 15/2020, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

Art. 30

(Archivio regionale della produzione editoriale)

1. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'Archivio regionale della produzione editoriale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

3. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale della produzione editoriale al fine di garantire la conservazione, l'accesso pubblico e i servizi bibliografici collegati ai patrimoni documentali.

4. La funzione di cui al comma 1 è esercitata dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 31

(Sostegno alla produzione editoriale e alle librerie di qualità)

1. La Regione riconosce come valore culturale la piccola e media imprenditoria editoriale indipendente e le imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro nel territorio regionale e le librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15/2020, quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

3. La Regione valorizza l'attività editoriale (inclusi libri d'artista, fumetto, illustrazione) attraverso proprie iniziative o in collaborazione con case editrici, enti e istituzioni culturali. Per tale finalità, così come per la promozione della lettura, organizza annualmente la manifestazione UmbriaLibri, diffusa sull'intero territorio regionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 a favore delle imprese editoriali, la Regione sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte dalle imprese editoriali umbre per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali, l'acquisto di diritti editoriali e le traduzioni, l'innovazione tecnologica, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti;
 5. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivando e favorendo il loro sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati e valorizzando le librerie che aderiscono ai Patti locali per la lettura.
 6. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 4 e 5 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

TITOLO III
ATTIVITA' CULTURALI E DI
SPETTACOLO

Capo I

Attività culturali

Art. 32
 (Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere le iniziative e le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dell'arte, della storia e della cultura della Regione, anche in ambito internazionale, può promuovere e organizzare direttamente eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale.
 2 La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, sostiene gli interventi dei soggetti di cui all'articolo 10 volti a:
 a) valorizzare le attività culturali professionali che animano il patrimonio culturale, che valorizzano le tradizioni e la storia, con particolare riguardo alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali;
 b) partecipare a programmi e scambi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

culturali regionali, nazionali ed internazionali, nonché a progetti ed iniziative, volte alla diffusione della cultura umbra anche in ambito internazionale;

c) sostenere il benessere dei cittadini e delle comunità, il supporto alle disabilità e la prevenzione della marginalizzazione e del disagio sociale attraverso la cultura in tutte le sue forme-;

d) promuovere la creatività artistica, culturale e scientifica che sperimenta nuove forme di coinvolgimento del pubblico, valorizzando il dialogo tra arti, scienza, ricerca e tecnologia, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani-;

e) valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Società operaie di mutuo soccorso (S.O.M.S.), che operano con finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori.

Art. 33

(Interventi regionali per l'arte contemporanea)

1. La Regione riconosce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della rigenerazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della creazione contemporanea, delle arti plastiche e visive, dell'architettura e del design:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti contemporanee,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'architettura e del design nell'articolazione dei movimenti e delle scuole, dei linguaggi e delle forme espressive; b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia, dell'architettura e del design, delle arti digitali e multimediali; c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati; d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze d'artista. 3. per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 2, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati: a) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea, dell'architettura e del design, mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico; b) il sostegno a progetti e iniziative, anche espositive, di promozione dell'arte contemporanea, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi anche mediante le tecnologie, e favorendo un sistema residenzialità degli artisti e delle artiste e con particolare attenzione alla produzione artistica di autori di età non superiore ai trentacinque anni; c) la promozione di interventi di innovazione architettonica e paesaggistica, anche temporanei, volti	
---	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai quartieri periferici, alle aree marginali, alle zone di transizione urbano-rurale e ai contesti caratterizzati da fragilità sociale, ambientale o infrastrutturale.

4. Nell'ambito della programmazione culturale e territoriale, la Regione favorisce la realizzazione di progetti di arte pubblica, intesa come espressione artistica contemporanea capace di attivare processi di rigenerazione e partecipazione civica. A tal fine favorisce l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici), la conoscenza e la divulgazione delle opere di arte pubblica diffuse in Regione, inclusi interventi architettonici.

Art. 34

(Imprese culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge, sono imprese culturali e creative i soggetti, anche in forma di impresa individuale, società, cooperativa, ente del Terzo settore o fondazione, incluse le persone fisiche esercenti attività professionale, che svolgono in modo stabile e continuativo attività di creazione, produzione, diffusione, conservazione e valorizzazione culturale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

2. La Regione riconosce il ruolo strategico delle imprese culturali e creative quali soggetti attivi nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale e degli istituti e luoghi della cultura; nei processi creativi e produttivi; nella promozione dell'innovazione sociale e tecnologica; nello sviluppo sostenibile del territorio.

3. La Regione promuove e sostiene le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

imprese culturali e creative attraverso:

- a) misure specifiche di accompagnamento, capacitazione, formazione;
- b) la concessione di contributi e incentivi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2.

4. La Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio competente per territorio, aggiorna annualmente la banca dati regionale delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della l. 206/2023 e del decreto interministeriale del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024, rep. 402 (Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206).

5. La Giunta regionale può individuare all'interno della banca dati, di cui al comma 4, fasce omogenee di imprese che in base a requisiti specifici di natura tematica o territoriale, possano essere destinatarie di misure dedicate.

6. All'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4, la Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35

(Attrattori culturali, rigenerazione a base culturale e centri culturali multidisciplinari)

1. La Regione, anche attivando partenariati con istituzioni pubbliche e private, imprese di cui all'articolo 34, associazioni, e fondazioni promuove e sostiene interventi di riconversione e di riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati sottoutilizzati, dismessi o in stato di abbandono ai fini culturali, creativi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inclusione e innovazione sociale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene i seguenti interventi:

a) attività artistiche e culturali che concorrono alla riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati, in modo particolare di quelli situati in contesti urbani periferici o nei piccoli borghi;

b) assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività culturali. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi degli strumenti di amministrazione condivisa previsti dalla l.r. 2/2023, promuovendo percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con enti del Terzo settore, imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di progetti territoriali strutturati di rigenerazione a base culturale.

Capo II

Spettacolo dal vivo

Art. 36

(Spettacolo dal vivo)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme di espressione, quale strumento fondamentale di crescita umana e di libera espressione artistica, di promozione e di comunicazione, di educazione e di integrazione sociale e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e dell'intera comunità regionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito dello spettacolo dal vivo, la Regione promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

3. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti e istituzioni, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore al fine di promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, il pluralismo culturale, la qualità artistica, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, in modo da qualificare un'offerta culturale equilibrata nell'intero territorio regionale.

Art. 37

(Ambiti di applicazione)

1. La Regione, in linea con le finalità della presente legge esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza, in particolare:

a) sostiene i progetti di produzione e di ospitalità di elevato livello qualitativo nei settori del teatro - incluso il teatro di figura - della danza, della musica e del circo contemporaneo, favorendo la multidisciplinarietà, le nuove generazioni e i linguaggi dello spettacolo contemporaneo, con particolare attenzione agli enti pubblici, alle associazioni, alle imprese e alle fondazioni finanziate dal Ministero della Cultura che svolgono una funzione di rilevante interesse nella promozione delle attività culturali;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) sostiene il sistema regionale delle Residenze Artistiche nell'ambito del sistema nazionale di riferimento;

c) promuove lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle competenze professionali specificamente dedicate al settore;

d) promuove la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo regionale;

e) riconosce e promuove la cultura musicale bandistica e corale quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della tradizione musicale diffusa del territorio regionale, sostenendo le manifestazioni bandistiche di rilevanza regionale e le attività delle bande musicali, dei cori e delle formazioni assimilabili, con particolare attenzione alla formazione, all'educazione delle giovani generazioni, alla partecipazione attiva delle comunità locali e alla diffusione della pratica musicale di base.

f) contribuisce a definire indirizzi per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di spazi per lo spettacolo;

g) riconosce e sostiene i live club quali luoghi dello spettacolo dal vivo dedicati in via prevalente alla musica contemporanea dal vivo, con particolare riferimento alla musica originale, alle nuove produzioni, ai linguaggi innovativi e alle espressioni emergenti, per lo sviluppo dei talenti, l'accesso delle giovani generazioni alla cultura e il rafforzamento delle filiere musicali e creative sul territorio regionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I. Disposizioni di rinvio e transitorie Art. 38 (Disposizioni di rinvio) 1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento: a) Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4 (Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria); b) Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 (Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")). Art. 39 (Disposizioni transitorie) 1. Fino all'entrata in vigore della presente legge o, laddove previsti, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi o regolamentari, continuano a trovare applicazione le leggi regionali previgenti. 2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate. 3. In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 7, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano	
--	--

efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

5. Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

Capo II

Disposizioni abrogative

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:

- a) legge regionale 22 aprile 1985, n. 22 (Interventi a favore dell'associazionismo culturale);
- b) legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale);
- c) legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);
- d) legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);
- e) legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 (Promozione della cultura musicale bandistica e corale);
- f) legge regionale 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);
- g) legge regionale 6 agosto 2004, n.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

17 (Norme in materia di spettacolo);
h) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);
i) legge regionale 25 gennaio 2012, n. 1 (Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale);
j) legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);
k) legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica);
l) legge regionale 19 settembre 2024, n. 15 (Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche).
m) regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 2 (Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei));
n) regolamento regionale 01 marzo 2013, n. 1 (Disposizioni di attuazione della legge 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del Reg. reg. 12 marzo 2007, n. 1);
o) regolamento regionale 1 ottobre 2025, n. 2 (Regolamento attuativo della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 "Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica").

Art. 41
(Norma finanziaria)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione del "Fondo regionale per la cultura" con una dotazione finanziaria di euro 3.206.500,00 nell'anno 2026 e di euro 2.956.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.
2. Alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 1 si provvede:
 - a) mediante riduzione delle risorse finanziarie di euro 1.706.500,00 nell'esercizio 2026 e di euro 1.456.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, già previste alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028 per il finanziamento delle disposizioni legislative regionali abrogate con la presente legge;
 - b) mediante utilizzo delle risorse accantonate per euro 1.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028.
3. Le spese finanziate con il Fondo di cui al comma 1 sono imputate alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.
4. Al finanziamento della spesa di cui all'articolo 11, quantificata annualmente in euro 149.685,86, si provvede, a decorrere dall'esercizio 2026, con le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risorse già previste per le medesime finalità alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2026-2028.

5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione Umbria per Programmi, Interventi, Azioni, in ambito culturale.

6. Gli introiti derivanti dai progetti di Art Bonus di cui all’articolo 23 comma 5 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 “Contributi agli investimenti” e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

7. Per gli esercizi finanziari successivi, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è quantificata annualmente con la legge regionale di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 27/02/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,
AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 27/02/2026

Assessore Tommaso Bori
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
